

## REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531  
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
 E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
 E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

**PARTE PRIMA**

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO  
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

**PARTE PRIMA**

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32*

**SOMMARIO**

- LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009 N. 62**  
**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2010).** pag. 817
- LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009 N. 63**  
**Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010.** pag. 823
- LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009 N. 64**  
**Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2010 (Pubblicata su Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale n. 24 del 30.12.2009, parte I).**

- LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009 N. 65**  
**Istituzione della riserva naturale regionale 'Adelasia' nel Comune di Cairo Montenotte ed altre disposizioni in materia di aree naturali protette.** pag. 843
- LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009 N. 66**  
**Disciplina degli interventi per lo sviluppo, la tutela, la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni biologiche liguri.** pag. 850
- LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009 N. 67**  
**Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2002, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 'Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti' e proroga della durata delle concessioni demaniali marittime).** pag. 858
- AVVISO DI RETTIFICA**  
**Comunicato relativo alla L.R. n. 47/2009 'Semplificazioni normative a vantaggio del Terzo Settore' pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 19 del 4.11.2009, parte I.** pag. 860

## **LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009 N. 62**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2010).**

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

### **Articolo 1 (Indebitamento)**

1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzare con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni è fissato per l'anno 2010 in 183 milioni di euro.

### **Articolo 2 (Patto di stabilità interno e formazione del bilancio di previsione)**

1. La gestione del complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2010 deve assicurare, in termini di competenza e di cassa, il rispetto del patto di stabilità interno, come determinato ai sensi dell'articolo 77 ter, commi 3, 4, e 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

### **Articolo 3 (Programma investimenti in sanità)**

1. Il Programma investimenti in sanità è finanziato per l'anno 2010 in euro 207.918.000,00.
2. Nel triennio 2010-2012 sono finanziate opere di edilizia sanitaria per l'importo complessivo di euro 30.600.000,00 con la seguente modulazione: anno 2011 euro 15.300.000,00 e anno 2012 euro 15.300.000,00.

### **Articolo 4 (Anticipazioni di cassa alla A.S.L. n. 5)**

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere anticipazioni di cassa a favore della A.S.L. n. 5 fino all'ammontare di euro 10.000.000,00 nelle more dell'erogazione dei fondi statali di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 1988) e successive modificazioni e integrazioni per la costruzione del nuovo Ospedale della Spezia.

### **Articolo 5 (Programma straordinario di interventi in materia di viabilità)**

1. Per l'anno 2010 è finanziato un Programma straordinario di interventi per la viabilità provinciale e comunale della Provincia della Spezia con una dotazione di euro 2.500.000,00.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle priorità individuate dalla Provincia, la Giunta regionale concede il finanziamento.
3. La consegna dei lavori per gli interventi dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2010.

### **Articolo 6**

#### **(Programma straordinario di investimenti per il trasporto pubblico locale su gomma)**

1. Al fine di provvedere ad un significativo rinnovo, ristrutturazione e potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, la Regione Liguria concede, nel rispetto della normativa comunitaria, ai soggetti gestori del servizio terrestre, ad esclusione del trasporto ferroviario, contributi in conto capitale di euro 2.000.000,00 annui, per la durata di venti anni, per l'effettuazione dei seguenti interventi:
  - a) l'acquisto di autobus, tram, filovie ed altri mezzi di trasporto di persone;
  - b) l'acquisto, la costruzione e l'ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine - deposito con le relative attrezzature.
2. Al fine di garantire il necessario equilibrio secondo le occorrenze connesse all'espletamento dei servizi, i contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono ripartiti tra le aziende liguri esercenti il servizio di trasporto pubblico locale terrestre, ad esclusione del trasporto ferroviario, secondo il peso percentuale delle ore di servizio pianificate nel 2008 di cui alla deliberazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria 29 ottobre 2009, n. 26 (Programma dei servizi pubblici locali per il triennio 2009-2011. Legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale). Articolo 31, commi 2 e 3).
3. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo possono essere utilizzate secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 14. (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale).
4. I mezzi ed i beni che beneficiano del contributo di cui al presente articolo sono vincolati ad uso di servizio di trasporto pubblico locale di competenza della Regione Liguria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni e integrazioni.
5. Allo scadere del contratto di servizio con l'azienda esercente il servizio di trasporto pubblico locale, in caso di cambiamento del soggetto gestore, i mezzi ed i beni acquisiti con i contributi regionali di cui al presente articolo sono messi a disposizione del nuovo soggetto gestore a titolo gratuito.
6. Il bando di gara per l'assegnazione del servizio definisce le modalità per garantire che alla fine del periodo contrattuale si assicuri al nuovo soggetto subentrante la disponibilità dei mezzi e dei beni acquisiti con il contributo di cui al presente articolo.
7. La Regione Liguria si obbliga a corrispondere tutte le quote di contributo di cui al comma 1 al soggetto che ha sostenuto l'investimento.

### **Articolo 7**

#### **(Fondo di riequilibrio delle Comunità Montane)**

1. Per l'anno 2010 il Fondo di riequilibrio di cui all'articolo 8 della legge regionale 10 luglio 2009, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunità Montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni) e misure straordinarie per l'attuazione del riordino delle Comunità montane) è finanziato con euro 3.000.000,00.

### **Articolo 8**

#### **(Piani di rientro delle Comunità Montane)**

1. La Giunta regionale è autorizzata a definire piani di rientro dei crediti vantati nei confronti delle Comunità montane e maturati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'entità dei crediti di cui al comma 1 è determinata dalla quota capitale maggiorata degli interessi legali se dovuti. I recuperi di contributi erogati in ragione della delega di funzioni amministrative disposta da provvedimenti regionali sono esenti dall'applicazione di interessi.
3. I piani di rientro di cui al comma 1 hanno una durata massima di anni quindici e si attuano mediante il pagamento entro il 30 aprile di ogni anno di quote annuali, comprensive degli inte-

ressi legali secondo quanto previsto dal comma 2.

4. In mancanza dell'erogazione da parte delle Comunità montane della quota annuale di cui al comma 3, la Regione provvede al recupero della stessa, mediante compensazione a valere sui trasferimenti ordinari di natura corrente a favore delle Comunità montane medesime.

#### **Articolo 9**

##### **(Intervento straordinario di recupero del patrimonio culturale della Regione Abruzzo)**

1. La Regione Liguria contribuisce all'opera di recupero del patrimonio artistico culturale della Regione Abruzzo gravemente danneggiato dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.
2. tal fine finanzia l'intervento di consolidamento strutturale e di restauro del Santuario di Santa Maria a Roio (L'Aquila), edificio ricompreso nell'elenco dei monumenti proposti per "adozione" dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
3. Il contributo è fissato in euro 300.000,00 per cinque annualità.
4. La Giunta regionale stabilisce le modalità di concessione e liquidazione del contributo.

#### **Articolo 10**

##### **(Proroga dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), e articolo 7, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 48 (Bilancio della Regione Liguria per l'anno finanziario 2009) e successive modificazioni ed integrazioni)**

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, della l.r. 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogata per l'anno 2010 l'autorizzazione alla contrazione di mutuo o altra forma di indebitamento a copertura del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2007-2008 di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), ed all'articolo 7, comma 1, della l.r. 48/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Articolo 11**

##### **(Estinzione di crediti di modesta entità per tributi regionali)**

1. Fatte salve le disposizioni statali in materia, non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti maturati sino al 31 dicembre 2008, relativi a tributi regionali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo di euro 16,00.
2. I crediti tributari sono comunque dovuti per l'intero ammontare se i relativi importi superano i predetti limiti.

#### **Articolo 12**

##### **(Fondi speciali)**

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 27 della l.r. 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni destinati alla copertura degli oneri derivanti da disegni di legge da perfezionarsi nel corso dell'esercizio 2010, restano determinati nelle misure indicate nella Tabella A allegata alla presente legge per il fondo speciale destinato alle spese correnti.

#### **Articolo 13**

##### **(Copertura finanziaria)**

1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2010 e pluriennale 2010 - 2012.

#### **Articolo 14**

##### **(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 28 dicembre 2009

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

#### TABELLA A (Articolo 12)

#### INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

AREA	Competenza 2010	Competenza 2011	Competenza 2012
III - TERRITORIO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
VIII – SICUREZZA ED EMERGENZA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE	35.000,00	35.000,00	35.000,00

#### NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009 N. 62

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

#### DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giovanni Battista Pittaluga, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 165 in data 6 novembre 2009;*
- il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 10 novembre 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 508;*
- è stato assegnato alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del Regolamento interno del Consiglio, in data 10 novembre 2009;*
- la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta dell'11 dicembre 2009;*
- è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 2009;*
- la legge regionale entra in vigore il 1° gennaio 2010.*

#### RELAZIONI AL CONSIGLIO

##### Relazione di maggioranza (Consigliere Benvenuti U.)

*il disegno di legge finanziaria 2010, sottoposto oggi all'esame dell'Assemblea legislativa, dispone il quadro di riferimento per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo alla regolazione delle grandezze previste dalla legislazione vigente.*

*L'articolo 1 fissa in 183 milioni di euro il limite massimo di indebitamento autorizzabile con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 56 della l.r. 15/2002 sull'ordinamento contabile della Regione alle condizioni, tenuto conto dell'andamento dei mercati finanziario e dei capitali, di un tasso massimo del 4,50 per cento e durata minima di quindici anni. L'indebitamento autorizzabile rientra nel limite attivabile a legislazione vigente.*

*L'articolo 2 riafferma gli obblighi conseguenti al rispetto del patto di stabilità interno nella gestione della spesa autorizzata con il bilancio di previsione della Regione per l'anno 2010, sia in termini di competenza che di cassa, secondo quanto stabilito dell'articolo 77 ter, commi 3, 4, e 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

*L'articolo 3 stabilisce che il programma investimenti in sanità è finanziato per il 2010 in euro 207.918.000 e che nel triennio 2010 – 2012 sono finanziate opere di edilizia sanitaria per l'importo complessivo di euro 30.600.000,00.*

*L'articolo 4 autorizza la Giunta a concedere anticipazioni di cassa alla ASL n. 5 per la costruzione del nuovo Ospedale della Spezia e ciò al fine di garantire liquidità nelle more delle erogazioni statali.*

*L'articolo 5 prevede un programma straordinario di interventi in materia di viabilità provinciale comunale della Provincia della Spezia per un importo pari a euro 2.500.000,00; il finanziamento è concesso dalla Giunta regionale sulla base delle priorità individuate dalla Provincia stessa e la consegna dei lavori dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2010.*

*L'articolo 6 provvede all'individuazione di un programma straordinario di interventi per il trasporto pubblico locale su gomma allo scopo di giungere ad un significativo rinnovo, ristrutturazione e potenziamento del servizio di trasporto pubblico sul territorio ligure tramite la concessione di contributi in conto capitale per 2 milioni di euro annui per vent'anni. L'articolo disciplina, altresì, i criteri di ripartizione e di utilizzo di tali contributi, gli obblighi della Regione Liguria e le prescrizioni da osservare nei bandi di gara per l'assegnazione del servizio e in caso di cambiamento del soggetto gestore.*

*L'articolo 7 dispone il finanziamento, per l'anno 2010, in euro 3.000.000,00 del Fondo di riequilibrio per le particolari esigenze dovute al processo di riordino delle Comunità Montane previsto dall'articolo 8 della l.r. 27/2009 per un massimo di due esercizi finanziari.*

*L'articolo 8 disciplina il contributo della Regione Liguria all'opera di recupero del patrimonio artistico e culturale della Regione Abruzzo gravemente danneggiato dagli eventi sismici del 6 aprile 2009; l'articolo dispone, infatti, il finanziamento degli interventi di consolidamento strutturale e restauro del Santuario di Santa Maria a Roio, edificio ricompreso nell'elenco dei monumenti proposti per "adozione" dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. L'impegno finanziario previsto è di euro 300.000,00 per cinque annualità.*

*L'articolo 9, in deroga a quanto disposto dall'articolo 56, comma 1, della citata l.r. 15/2002, prevede di prorogare nell'anno 2010 la possibilità di finanziare il saldo finanziario negativo degli esercizi 2007 e 2008 derivante dalla mancata contrazione del mutuo o altra forma di indebitamento negli esercizi medesimi in conseguenza delle effettive giacenze di cassa dell'esercizio 2009 e dell'andamento dei pagamenti in conto capitale.*

*L'articolo 10 prevede l'abbandono dei piccoli crediti di natura tributaria risultando economicamente svantaggioso procedere alla loro riscossione; la scelta è quella di non procedere al recupero dei crediti di natura tributaria non superiori ad euro 16,00 maturati sino al 31 dicembre 2008: oltre tale limite, il recupero è effettuato sull'intero ammontare dovuto dal contribuente.*

*L'articolo 11 determina la quantificazione del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2010/2012 secondo le misure indicate nella Tabelle A allegata al provvedimento.*

*L'articolo 12 rinvia alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2010 e pluriennale 2010/2012 la copertura delle spese previste dal disegno di legge in discussione.*

*L'articolo 13 dispone l'entrata in vigore al 1° gennaio 2010 delle disposizioni di cui si è dato sinteticamente conto.*

*Il disegno di legge è stato oggetto delle consuete audizioni - che hanno coinvolto, in particolare, gli organismi economici, sociali e sindacali liguri - ed è stato sottoposto, come previsto dallo Statuto e dalla legge regionale 26 giugno 2006, n. 13, al Consiglio delle Autonomie Locali il quale si è espresso nella riunione del 3 dicembre 2009.*

*Al termine di questa relazione, si auspica che il disegno di legge finanziaria 2010, approvato a maggioranza dalla II Commissione consiliare, possa trovare un ampio consenso da parte dell'Assemblea.*

#### **Relazione di minoranza (Consigliere Abbundo N.)**

*Il presente disegno di legge ci vede decisamente contrari, poiché non pone alcun rimedio, così come non è stato fatto nel corso del bilancio precedente per l'anno in corso, a tutela dei cittadini liguri, lasciati soli ad affrontare la crisi economica e congiunturale che ha colpito la nostra Regione.*

*La Giunta Burlando è ricorsa ad un eccessivo indebitamento, bruciando la possibilità di ricorrere a tale strumento per gli anni futuri, ed ha aumentato le spese, nonostante le affermazioni contrarie e propagandistiche cui abbiamo assistito.*

*Anche da tale documento non emerge né un quadro politico né una strategia di indirizzo, né alcuna soluzione in grado di dare risposte e affrontare le reali esigenze della Regione.*

#### **Relazione di minoranza (Consigliere Garibaldi G.)**

*Anche in relazione all'esame di questo disegno di legge esprimiamo con forza il nostro voto contrario. Non ne condividiamo l'impostazione.*

*Vi sono molti punti del provvedimento di cui non approviamo né l'elaborazione né la metodologia di applicazione delle misure adottate.*

*Molti degli elementi che determinano la spesa non sono stati analizzati con la dovuta attenzione e scrupolosità, e la riduzione della stessa sembra prenda motivazione da scelte palesemente politiche, visto anche l'approssimarsi delle prossime consultazioni elettorali regionali.*

*Alcune di queste sembrano essere prese esclusivamente con lo scopo di voler fare demagogia per ottenere grande immagine popolare anziché da una vera logica di risparmio e contenimento.*

*Se da un lato possiamo anche apprezzare una certa attenzione nel contenere alcuni tipi di spesa, come quelle di consulenza, anche grazie alla politica di controllo messa in atto dalla minoranza, purtroppo sono altre uscite, come quelle di rappresentanza, che sicuramente potevano essere ridotte e orientate su altri usi.*

*Naturalmente altre sono le voci di spesa, più importanti ed essenziali, come quelle per la sanità, o la riorganizzazione interna, che dovrebbero essere riviste con maggior accuratezza ed amministrare con maggior saggezza ed equilibrio, come un "buon padre di famiglia".*

*In Conclusione, ribadiamo il nostro giudizio negativo e quindi il nostro voto contrario.*

#### **Relazione di minoranza (Consigliere Plinio V.)**

*Il provvedimento risulta assolutamente inadeguato a fornire risposte concrete alla critica situazione economico-sociale ligure.*

*Il bilancio socio-economico ligure si basa sulla crescita del suo sistema produttivo ma il documento in esame non fornisce politiche di sviluppo in grado di far ripartire il sistema-Liguria.*

*Non si registrano interventi significativi e norme rivolte a sostenere efficacemente né famiglie né individui in difficoltà e neppure il mondo delle imprese con particolare riferimento a quelle medie e piccole.*



*Una politica finanziaria ed economica così debole non solo non riuscirà a rilanciare la Liguria ma provocherà una accentuazione del declino della nostra Regione.*

#### **NOTE AGLI ARTICOLI**

*Nota all'articolo 1*

- La legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 è pubblicata sul B.U. 3 aprile 2002, n. 6.

*Nota all'articolo 2*

- Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 è pubblicata sulla G.U. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.;
- La legge 6 agosto 2008, n. 133 è pubblicata sulla G.U. 21 agosto 2008, n. 195, S.O..

*Nota all'articolo 4*

- La legge 11 marzo 1988, n. 67 è pubblicata sulla G.U. 14 marzo 1988, n. 61.

*Nota all'articolo 6*

- La legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 è pubblicata sul B.U. 23 settembre 1998, n. 12;
- La legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 è pubblicata sul B.U. 11 giugno 2008, n. 5;
- Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 è pubblicata sulla G.U. 10 dicembre 1997, n. 287;
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 è pubblicata sulla G.U. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.

*Nota all'articolo 7*

- La legge regionale 10 luglio 2009, n. 27 è pubblicata sul B.U. 15 luglio 2009, n. 13;
- La legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 è pubblicata sul B.U. 9 luglio 2008, n. 9

*Nota all'articolo 10*

- La legge regionale 24 dicembre 2008, n. 48 è pubblicata sul B.U. 9 luglio 2008, n. 9.

#### **STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Direzione Centrale Risorse Finanziarie e Strumentali – Settore Coordinamento Risorse Finanziarie*

---

---

## **LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009 N. 63**

### **Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010.**

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

#### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' CONTRATTUALI REGIONALI**

##### **Articolo 1**

**(Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e successive modificazioni e integrazioni)**

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "la presente legge disciplina i procedimenti contrattuali della Regione" sono inserite le seguenti: " , degli enti strumentali della Regione".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:  
"5 bis. Le modifiche al programma triennale dei lavori pubblici che si rendessero necessarie in corso d'anno, non comportanti variazioni delle dotazioni finanziarie complessive del programma, sono adottate mediante deliberazione della Giunta regionale.

- 5 ter. La deliberazione di cui al comma 5 bis è pubblicata secondo le modalità di cui al comma 4.”.
3. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “si ridetermina l'impegno di spesa e” sono soppresse.
  4. Al comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “di esecuzione del contratto” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 9”.
  5. Al comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “effettuati” è sostituita dalla seguente: “affidati”.
  6. Dopo l'articolo 27 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

**“Articolo 27 bis  
(Finanza di progetto)**

1. La Regione promuove il concorso di capitali privati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, nel rispetto della normativa comunitaria e statale in materia.
2. Per le opere di cui al comma 1, i soggetti che intendano promuovere interventi realizzabili con capitale privato, quand'anche non previsti negli strumenti di programmazione, possono presentare uno studio di pre-fattibilità finalizzato ad illustrare le linee generali dell'intervento proposto, senza alcun diritto al compenso per la prestazione eseguita o alla realizzazione dell'intervento proposto.
3. Qualora l'Amministrazione ritenga di pubblico interesse l'intervento di cui al comma 2, ha facoltà di ricercare mediante procedura ad evidenza pubblica i soggetti che intendano concorrere al ruolo di promotore, modificando di conseguenza gli atti di programmazione.
4. La Giunta regionale adotta con proprio provvedimento linee guida in tema di finanza di progetto relativamente ad opere di interesse dell'Amministrazione regionale.”.

**Articolo 2  
(Modifica alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2003) e successive modificazioni e integrazioni)**

1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:  
“1 quater. La Giunta regionale adotta con proprio provvedimento linee guida in materia di adesione dei soggetti di cui ai commi 1 e 1 bis alle gare bandite od ai contratti stipulati dalla Regione per la fornitura di beni e servizi.”.

**TITOLO II**

**DISPOSIZIONI DIVERSE**

**Articolo 3  
(Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 (Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale) e successive modificazioni e integrazioni)**

1. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 21/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “salve diverse disposizioni normative od organizzative, dal Direttore competente in materia di demanio e patrimonio” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Giunta regionale”.

**Articolo 4**  
**(Compenso per specifiche responsabilità)**

1. Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, previsto dall'articolo 17, comma 2, lettera f) del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dei livelli del comparto Regioni – Autonomie locali, sottoscritto in data 1° aprile 1999, può essere corrisposto alla generalità dei dipendenti di categoria B e C a cui è attribuita la responsabilità del procedimento ai sensi della vigente normativa.
2. Nell'ambito delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, previste dal predetto contratto collettivo nazionale di lavoro, e sulla base della contrattazione decentrata sono definiti i criteri e le condizioni per l'erogazione del compenso, tenendo presenti le specifiche condizioni organizzative dell'ente.

**Articolo 5**  
**(Norme per la stabilizzazione del personale precario della Regione)**

1. Per la copertura di posti vacanti nella dotazione in organico sono banditi concorsi pubblici riservati per titoli ed esami per soggetti che siano in possesso contestualmente dei seguenti requisiti:
  - a) almeno un anno di attività maturato nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Regione Liguria;
  - b) presenza in servizio presso la Regione Liguria alla data di entrata in vigore della presente legge;
  - c) titolarità di uno dei seguenti rapporti con la Regione Liguria:
    - contratto di somministrazione di lavoro;
    - contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
    - contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. In tale fattispecie non operano i divieti previsti dall'articolo 3, comma 94, lettera b), ultimo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008) e successive modificazioni e integrazioni.

**Articolo 6**  
**(Procedure selettive per la progressione verticale nel sistema di classificazione)**

1. Le procedure selettive per la progressione verticale nel sistema di classificazione già bandite entro il 31 gennaio 2010 sono portate a conclusione, i candidati vincitori sono riclassificati e le relative graduatorie sono utilizzabili per tutto il periodo di validità delle stesse previsto dalla legge regionale 23 novembre 2001, n. 40 (Norme straordinarie sulla copertura dei posti vacanti).

**Articolo 7**  
**(Disposizioni sulle trasferte)**

1. Per il personale in trasferta il tempo occorrente per il viaggio è utile ai fini del completamento dell'orario di lavoro e per il calcolo del lavoro straordinario per il personale cui può essere corrisposto il relativo compenso.

**Articolo 8**  
**(Personale in servizio presso la sede di Bruxelles)**

1. E' corrisposta un'indennità di servizio di euro tredicimila lordi annui per tredici mensilità al personale dipendente dalla Giunta con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che abbia sede di lavoro a Bruxelles.

### **Articolo 9**

#### **(Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009) e successive modificazioni e integrazioni)**

1. Nella rubrica dell'articolo 13 della l.r. 44/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "per l'anno 2009" sono soppresse.
2. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 44/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "per l'anno 2009" sono soppresse.

### **Articolo 10**

#### **(Finalizzazione valutazione attuale complesso ospedaliero S. Andrea della Spezia)**

1. I proventi derivanti dalla valutazione attuale del complesso ospedaliero Sant'Andrea della Spezia sono destinati al finanziamento del nuovo ospedale della Spezia.

### **Articolo 11**

#### **(Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni)**

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 45 della l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni sono sostituiti dai seguenti:
  - "3. Nel bilancio annuale sono iscritti, in apposite unità previsionali di base il fondo perenti di parte corrente e il fondo perenti di conto capitale per il pagamento dei residui passivi rispettivamente di parte corrente e di conto capitale dichiarati perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori a condizione che il debito non risulti estinto per prescrizione o altra causa. La quantificazione dei suddetti fondi è effettuata previa ragionevole e prudente valutazione della natura, dell'oggetto e della scadenza del debito.
  4. Previa verifica della sussistenza del diritto del creditore al pagamento, la Giunta regionale, con propria deliberazione preleva dai fondi di cui al comma 3 le somme necessarie alla liquidazione degli importi reclamati dai creditori e le iscrive nella unità previsionale di base originariamente pertinente ai fini del pagamento. La Giunta regionale può delegare gli atti di prelevamento al Direttore Generale competente in materia di bilancio."
2. Al comma 1 dell'articolo 56 della l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni le parole: "dell'esercizio precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dei cinque esercizi precedenti".

### **Articolo 12**

#### **(Modifica alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni)**

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 30/2007 e successive modificazioni e integrazioni sono aggiunte le seguenti parole: "per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia delle politiche e delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché per indirizzare le attività di vigilanza".

### **Articolo 13**

#### **(Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro))**

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 30/2008 dopo la parola: "lavoro," sono aggiunte le seguenti: "sia per quanto riguarda la promozione che il sostegno dell'occupazione,".
2. Al comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 30/2008 le parole: "rilevato per ciascun mese" sono sostituite dalle seguenti: "calcolato tenendo conto delle nuove assunzioni" e le parole: "occupati mediamente nel corso" sono sostituite dalle seguenti: "calcolato come media delle rilevazioni effettuate per ciascun mese".

3. Al comma 6 dell'articolo 36 della l.r. 30/2008, le parole: "Ai fini del presente articolo, sono considerate nuove assunzioni anche quelle che derivano dalla trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti di inserimento e di apprendistato" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini del presente articolo, sono considerate nuove assunzioni anche quelle che derivano dalla trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato. Sono altresì considerate nuove assunzioni quelle derivanti dalle trasformazioni in contratti a tempo indeterminato dei contratti di inserimento e di apprendistato".
4. Dopo il comma 7 dell'articolo 49 della l.r. 30/2008 è inserito il seguente:  
"7 bis. La Giunta regionale può disporre l'estensione delle disposizioni di cui al presente articolo a favore dei lavoratori assoggettati ai trattamenti ordinari di integrazione salariale ai sensi della legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario) e successive modificazioni e integrazioni."
5. Dopo il comma 3 dell'articolo 55 della l.r. 30/2008 è inserito il seguente:  
"3 bis. A norma dell'articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), le trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilità d'impiego dei non vedenti e la fornitura di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico sono a carico della Regione, la quale provvede mediante rimborso al datore di lavoro interessato della spesa sostenuta a tali fini."

#### **Articolo 14** **(Interventi a favore delle imprese cooperative)**

1. La Giunta regionale costituisce presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - F.I.L.S.E. S.p.A. un fondo denominato "Fondo regionale per la cooperazione" che opera mediante la concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese cooperative ed è destinato in particolare a:
  - a) favorire la nascita di nuove imprese cooperative attraverso la concessione di contributi finalizzati alla copertura delle spese di avviamento e delle spese di assistenza tecnica - gestionale connesse all'attività;
  - b) incrementare la partecipazione diretta e/o forme di anticipazione del capitale sociale a sostegno dello sviluppo, del consolidamento e dell'aggregazione di imprese cooperative;
  - c) sostenere investimenti in Liguria volti allo sviluppo, al consolidamento, all'aggregazione e all'innovazione di processo e/o di prodotto dell'impresa cooperativa nonché gli aspetti della sicurezza sul lavoro.
2. Possono accedere ai benefici del Fondo le imprese cooperative a regime mutualistico ed i loro consorzi in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) operare in conformità ai principi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) ed al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366) e successive modificazioni e integrazioni;
  - b) essere iscritti all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 223 sexiesdecies, comma 1, delle norme di attuazione e transitorie del codice civile;
  - c) avere sede legale, amministrativa e prevalente attività nel territorio della regione Liguria.
3. Sono escluse dall'accesso ai benefici del Fondo le cooperative edilizie di abitazione e le cooperative di produzione primaria di prodotti agricoli.
4. La Giunta regionale, sentite le Associazioni di categoria delle imprese cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale, approva i criteri e le modalità attuative per la concessione delle agevolazioni finanziarie, in conformità alla normativa comunitaria in materia, a valere sul fondo, a favore dei soggetti beneficiari di cui al comma 2.
5. La F.I.L.S.E. S.p.A. svolge le istruttorie concernenti la concessione, l'erogazione, la revoca delle agevolazioni e adotta le corrispondenti determinazioni finali.
6. I rapporti tra la Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A. per lo svolgimento delle attività amministrative e per la gestione del Fondo sono regolati da apposita convenzione che definisce anche i termini e le modalità di rendicontazione annuale della gestione.
7. Le disponibilità finanziarie del Fondo possono essere implementate mediante l'apporto di risorse finanziarie comunitarie, statali e regionali.

8. La Regione favorisce l'accesso al credito delle piccole e medie imprese cooperative allo scopo di promuoverne il sostegno e lo sviluppo degli investimenti mediante misure di carattere economico destinate ai soggetti istituzionali che svolgono in modo esclusivo l'attività di garanzia collettiva fidi ed i servizi ad essa connessi.
9. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 8, la Regione concede un contributo ai Confidi costituiti da piccole e medie imprese cooperative che impiegano la maggior parte delle loro risorse a garanzia dei crediti di esercizio o di investimento concessi ad imprese con unità locali operanti in Liguria, ovvero agli organismi intersettoriali di garanzia regionale che hanno una sezione dedicata alla cooperazione e che impiegano la maggior parte delle loro risorse a garanzia dei crediti di esercizio o di investimento concessi ad imprese con unità locali operanti in Liguria, finalizzato al sostegno della loro attività istituzionale. Tale contributo è volto ad incrementare la capacità patrimoniale finalizzata a far fronte agli impegni di garanzia, attraverso la costituzione di un fondo rischi specifico.
10. La Giunta regionale, sentite le Associazioni di categoria delle imprese cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale, definisce i criteri e le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 9, in conformità alla normativa comunitaria in materia.
11. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono concesse in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, a conclusione delle procedure ivi previste.

#### **Articolo 15**

**(Sostituzione dell'articolo 35 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) e successive modificazioni e integrazioni)**

1. L'articolo 35 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

#### **“Articolo 35**

#### **(Limitazioni nei terreni vincolati)**

1. Nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, ogni movimento di terreno nonché qualsiasi attività che comporti mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi è soggetta ad autorizzazione e subordinata alle modalità esecutive prescritte.
2. In deroga a quanto prescritto al comma 1, in caso di movimenti di terreno di modesta rilevanza, l'interessato può produrre denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni. Tale denuncia deve essere inoltrata alla Comunità montana o alla Provincia competente per territorio almeno trenta giorni prima dell'inizio effettivo dei lavori e deve essere corredata da perizia sottoscritta da un professionista abilitato che attesti l'ammissibilità delle opere in relazione alla stabilità dei versanti e all'assetto idrogeologico del territorio nonché il rispetto delle norme tecniche di sicurezza richieste in terreni vincolati. Prima dell'inizio dei lavori l'ente competente può richiedere ulteriori chiarimenti e integrazioni. La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di validità di anni tre, con l'obbligo per l'interessato di comunicare la data di ultimazione lavori. L'esecuzione delle opere in assenza o in difformità dalla denuncia comporta la sanzione amministrativa di cui all'articolo 52, commi 4 e 5.
3. Ai fini della presente legge costituiscono movimenti di terreno di modesta rilevanza quelli che comportano un volume complessivo di movimento di terra non superiore a cento metri cubi, un'altezza di scavo non superiore a due metri, un'impermeabilizzazione del suolo non superiore al 10 per cento della superficie del lotto, e siano connessi alle seguenti categorie di opere, fatto salvo quanto previsto al comma 4:
  - a) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni;
  - b) manutenzione straordinaria della viabilità esistente;
  - c) reinterri e scavi;

- d) demolizioni qualora interessino strutture che assolvono a funzioni di contenimento;
  - e) eliminazione di barriere architettoniche;
  - f) realizzazione e ripristino di recinzioni e muri;
  - g) realizzazione di impianti tecnologici, ove non richiedano l'apertura di viabilità di accesso al cantiere;
  - h) realizzazione di aree destinate ad attività sportive senza creazioni di volumetrie;
  - i) installazione di serbatoi interrati e non della capacità superiore a 3 mc e fino a 50 mc e relative condotte di allacciamento.
4. Non sono soggetti ad alcun titolo abilitativo le seguenti categorie di opere, fermo restando il limite volumetrico e l'altezza di scavo di cui al comma 3:
- a) manutenzione ordinaria della viabilità esistente, che non comporti modifiche formali e dimensionali del tracciato originario;
  - b) realizzazione di recinzioni, cancellate, muri di cinta che non assolvano a funzioni di contenimento dei terreni e non interferiscano, direttamente od indirettamente, con il libero deflusso e la corretta regimazione delle acque;
  - c) demolizioni qualora interessino strutture che non assolvono a funzioni di contenimento;
  - d) manutenzione e ripristino di muretti di fascia, che non determinino alterazioni delle caratteristiche dimensionali, formali, funzionali e tipologiche della struttura originaria, fatto salvo quanto previsto per i muretti a secco nel regolamento di cui all'articolo 48;
  - e) messa in opera di cartelli stradali, pubblicitari e segnaletici;
  - f) sostituzione e riparazione di reti tecnologiche interrate, che non comportino modifiche del tracciato e non necessitino di piste di cantiere;
  - g) installazione di singoli serbatoi interrati o non della capacità massima di 3 mc e posa in opera di relative condotte di allacciamento interrate;
  - h) sostituzione o messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche di media o bassa tensione, o di altra natura, su stelo singolo fondato a mezzo di dado o infisso, a condizione che la realizzazione dell'intervento comporti soltanto movimenti di terreno per la fondazione del palo, che non richiedano piste di cantiere;
  - i) realizzazione di tettoie, serre a tunnel smontabili e pavimentazioni non superiori a 30 mq;
  - j) saggi, sondaggi e perforazioni a fini geognostici, purché non richiedano apertura di viabilità di accesso al cantiere.
5. Per tutti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici le modalità di governo e utilizzazione di boschi e pascoli sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 48.”.

#### **Articolo 16**

**(Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2009, n. 39 (Norme per la valorizzazione della geodiversità, dei geositi e delle aree carsiche in Liguria))**

1. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 39/2009 è abrogato.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 39/2009 prima delle parole: “geosito interessato da danneggiamento o distruzione” sono soppresse le seguenti: “ogni metro cubo di”.

#### **Articolo 17**

**(Applicazione dell'articolo 20, comma 3, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31)**

1. L'articolo 20, comma 3, del decreto legge 248/2007 convertito dalla legge 31/2008 si applica anche agli interventi edilizi per i quali entro la data del 30 giugno 2009 sia stata presentata al Comune denuncia di inizio attività o domanda per il rilascio del permesso di costruire, nell'osservanza dei vigenti principi e disposizioni statali e regionali in materia.

#### **Articolo 18**

**(Applicazione dell'articolo 104, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni e integrazioni)**

1. L'accertamento, ai sensi dell'articolo 104, comma 2, del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, da parte degli uffici tecnici competenti sul territorio regionale, dell'idoneità statica delle costruzioni in corso d'esecuzione all'entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2008, n. 1308 (D.P.C.M. 3519/2006. Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Liguria) può essere effettuato sulla base della dichiarazione del progettista, depositata presso i sopraccitati uffici, che attesta la capacità della struttura di resistere agli effetti delle accelerazioni sismiche desunte dal reticolo dei parametri sismici dell'allegato B al decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle norme tecniche per le costruzioni). Della dichiarazione è dato atto nel Certificato di Collaudo Statico.

**Articolo 19**

**(Modifica alla legge regionale 12 giugno 1989, n. 15 (Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative) e successive modificazioni e integrazioni)**

1. Alla fine della lettera c) del comma 1 dell'articolo 23 bis della l.r. 15/1989 e successive modificazioni e integrazioni sono aggiunte le seguenti parole:  
"e assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica per interventi di fruibilità interna relativi all'alloggio stesso sostenuti a proprie spese".

**Articolo 20**

**(Proroga straordinaria dei termini di consegna lavori per gli interventi di edilizia scolastica)**

1. Per gli interventi di edilizia scolastica è concessa ai soggetti attuatori che ne facciano richiesta una proroga fino al 31 dicembre 2010 per la consegna lavori, ancorché diversamente localizzati e per i quali non si è ancora concluso il procedimento di revoca dell'impegno contabile, anche a fronte degli adempimenti conseguenti alle procedure di verifica sullo stato di consistenza e conservazione degli edifici scolastici disposte dalla normativa statale.

**Articolo 21**

**(Infrastrutture Liguria S.r.l.)**

1. La Regione, tramite la FI.L.S.E. S.p.A., partecipa alla società unipersonale Infrastrutture Liguria S.r.l. società in house ai sensi della normativa vigente, avente quale finalità la riqualificazione, la gestione, la valorizzazione e lo sviluppo della dotazione infrastrutturale della Liguria.
2. Ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici) e successive modificazioni e integrazioni, Infrastrutture Liguria S.r.l. svolge attività di centrale di committenza per conto della Regione Liguria nonché, sulla base di rapporti convenzionali, di enti, aziende, agenzie regionali.
3. In particolare Infrastrutture Liguria S.r.l. nell'espletamento di tale attività svolge le funzioni relative:
  - a) alla redazione di studi di fattibilità e della progettazione necessaria per procedere all'appalto delle opere pubbliche di interesse regionale e locale;
  - b) alla gestione delle procedure di appalto in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori, appalti di forniture e/o di servizi attinenti alle medesime opere e tutte le attività anche tecnico amministrative e strumentali relative.
4. E' abrogato l'articolo 34 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) così come modificato dalla legge regionale 20 ottobre 2008, n. 37, dalla legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 e dalla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44.

**Articolo 22**



**(Modifica alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 (Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri) e successive modifiche e integrazioni)**

1. Il comma 5 bis dell'articolo 6 bis della l.r. 24/2007 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dai seguenti:
  - "5 bis. Le Aziende sanitarie e gli Enti equiparati possono gestire i servizi mortuari mediante:
    - a) gestione diretta;
    - b) appalto di servizi;
    - c) costituzione di consorzio o altra forma societaria tra le stesse aziende;
    - d) sperimentazione gestionale con soggetti pubblici e privati, diversi da quelli indicati dal comma 4, ai sensi dell'articolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo unico della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni;
  - 5 ter. La gestione dei servizi mortuari secondo le modalità di cui al comma 5 bis dovrà essere avviata entro e non oltre il 30 giugno 2010. In caso di inadempimento, la Giunta regionale eserciterà il potere sostitutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 6 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni e integrazioni.
  - 5 quater. Sarà comunque assicurata la tutela dei lavoratori dipendenti dei soggetti la cui attività è incompatibile con la gestione dei servizi mortuari ai sensi dei commi 4 e 5, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro pubblico e privato."

**Articolo 23**

**(Integrazioni alla legge regionale 30 novembre 2004, n. 25 (Interventi per la riorganizzazione ed aggregazione dei confidi liguri)**

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 25/2004 sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero all'incremento della consistenza patrimoniale dei confidi soggetti all'obbligo di iscrizione nell'elenco speciale degli intermediari finanziari vigilati di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni e integrazioni, in forme idonee alla formazione del capitale di vigilanza come definito dalla vigente normativa della Banca d'Italia per operazioni di finanziamento alla piccola e media impresa."
2. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 25/2004 è inserito il seguente:

**"Articolo 2 bis**

**(Razionalizzazione dei provvedimenti in materia di ingegneria finanziaria)**

1. Per gli effetti di cui al comma 881 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, la FI.L.S.E. S.p.A. è autorizzata ad utilizzare i fondi di garanzia costituiti nell'ambito della programmazione comunitaria antecedentemente al periodo di programmazione 2000-2006, per sottoscrivere, su richiesta dei confidi liguri già assegnatari dei fondi e soggetti all'obbligo di iscrizione nell'elenco speciale degli intermediari finanziari vigilati di cui all'articolo 107 del d.lgs. 385/1993, o, nell'ambito di progetti di aggregazione di cui all'articolo 1, comma 1 della presente legge, su richiesta di altro confidi, soggetto al medesimo obbligo di iscrizione, prestiti subordinati a condizioni e modalità compatibili con quanto previsto dalle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia ai fini della computabilità nel patrimonio di vigilanza.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 881 dell'articolo 1 della l. 296/2006, i confidi soggetti all'obbligo di iscrizione nell'elenco speciale degli intermediari finanziari vigilati di cui all'articolo 107 del d.lgs. 385/1993 sono autorizzati a portare, entro il 31 dicembre 2010, ad incremento del pro-

prio capitale sociale e/o fondo consortile, ovvero di fondi di riserva del patrimonio netto, i contributi erogati dalla Regione entro il 31 dicembre 2008 a valere sulla programmazione comunitaria Obiettivo 2. Tale previsione è applicabile anche nell'ambito di progetti di aggregazione di cui all'articolo 1, comma 1, in corrispondenza della sottoscrizione di un pari importo di capitale sociale di altro confidi soggetto a tale obbligo.”.

#### **Articolo 24**

#### **(Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) e successive modificazioni e integrazioni).**

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni le parole: “e cessa dalla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale o del suo anticipato scioglimento” sono soppresse.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente:  
“2 bis. Le indennità di cui all'articolo 2 cessano a decorrere dal giorno antecedente la prima seduta della nuova Assemblea Legislativa. Analogamente cessano a decorrere dal giorno antecedente la prima seduta della nuova Assemblea Legislativa i finanziamenti previsti dalla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e successive modificazioni e integrazioni.”.
3. Dopo il comma 6 dell'articolo 30 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente:  
“6 bis. Per il Consigliere che non si avvale del diritto all'assegno di reversibilità, le percentuali sull'indennità di cui alla Tabella A della presente legge, ai fini della determinazione della misura dell'assegno vitalizio mensile, sono incrementate di 0,5 punti percentuali a legislatura.”.
4. Alla fine del comma 1 bis dell'articolo 40 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni sono aggiunte le seguenti parole: “anche nel caso in cui siano rieletti in successive legislature ed anche relativamente a tali nuovi periodi di mandato”.

#### **Articolo 25**

#### **(Modifica alla legge regionale 24 luglio 2006, n. 19 (Istituzione della Consulta Statutaria) e successive modificazioni e integrazioni)**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 19/2006 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente:  
“3 bis. I componenti della Consulta, nell'esercizio delle funzioni istituzionali, sono assicurati contro i rischi di morte o di invalidità temporanea o permanente conseguenti ad infortunio, compresi i rischi derivanti dagli eventi in itinere od in occasione di missioni o trasferte preventivamente autorizzate.”.

#### **Articolo 26**

#### **(Modifica alla legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)) e successive modificazioni e integrazioni)**

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 5/2001 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente:  
“4 bis. I componenti del Comitato, nell'esercizio delle funzioni istituzionali, sono assicurati contro i rischi di morte o di invalidità temporanea o permanente conseguenti ad infortunio, compresi i rischi derivanti dagli eventi in itinere od in occasione di missioni o trasferte preventivamente autorizzate.”.

**Articolo 27****(Modifica alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974, n. 17 istitutiva del Difensore Civico) e successive modificazioni e integrazioni.**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 17/1986 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente:

“1 bis. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1 il Difensore Civico, nell'esercizio delle funzioni istituzionali, è assicurato contro i rischi di morte o di invalidità temporanea o permanente conseguenti ad infortunio, compresi i rischi derivanti dagli eventi in itinere od in occasione di missioni o trasferte preventivamente autorizzate.”.

**Articolo 28****(Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e successive modificazioni e integrazioni.**

1. L'articolo 2 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

**“Articolo 2  
(Contributi ai Gruppi consiliari)**

1. Per il funzionamento, per le iniziative politiche e per le attività collegate ai lavori del Consiglio di ciascun Gruppo consiliare, è previsto un contributo complessivo costituito da:
  - a) una quota mensile fissa per ogni Gruppo pari ad euro 1.550,00 aumentata di euro 775,00 per ogni Consigliere iscritto al Gruppo;
  - b) un finanziamento corrispondente al costo complessivo del personale determinato ai sensi dell'articolo 7 nella misura di due unità di personale di categoria non dirigenziale per ciascun Gruppo, aumentata di due unità di personale di categoria non dirigenziale per ogni componente del Gruppo che rivesta cariche all'interno dell'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza, con proprio provvedimento, integra detto finanziamento sulla base degli elementi indicati all'articolo 7 e nel numero di unità definito con propria regolamentazione nei limiti delle disponibilità di bilancio.
2. A partire dalla nona legislatura, al Gruppo misto compete un finanziamento pari al 50 per cento del finanziamento che competerebbe ad un Gruppo di pari consistenza ai sensi del presente articolo, fatta eccezione per il finanziamento di cui al comma 1, lettera b), che viene attribuito per intero, in caso di presenza nello stesso Gruppo misto di componenti dell'Ufficio di Presidenza, per la sola parte riferita alle loro Segreterie.”.
2. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni le parole: “e all'articolo 7” sono soppresse.
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente:

“1 bis. Il Presidente del Gruppo pone immediatamente a disposizione dell'eventuale componente dell'Ufficio di Presidenza iscritto al proprio Gruppo l'intero importo a tal fine individuato dal medesimo Ufficio di Presidenza. Le determinazioni in ordine alle destinazioni di detta somma competono in esclusiva al citato componente dell'Ufficio di Presidenza.”.
4. Al comma 2 bis dell'articolo 3 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “consistenza numerica di un Gruppo”, sono inserite le seguenti: “, o intervengano modificazioni nella composizione dell'Ufficio di Presidenza o nelle iscrizioni ai Gruppi di suoi componenti”.
5. L'articolo 4 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

#### **“Articolo 4 (Attrezzature e servizi)**

1. All'inizio di ogni legislatura e/o all'inizio di ogni anno finanziario, l'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, delibera le attrezzature e i servizi necessari per lo svolgimento delle funzioni dei Gruppi consiliari e dello stesso Ufficio di Presidenza. Contestualmente, l'Ufficio di Presidenza individua il personale da porre a disposizione dei propri componenti per le ordinarie funzioni di Segreteria Istituzionale secondo il seguente schema:
  - a) Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria: fino a tre unità di personale, di cui una di categoria D o inferiore e due di categoria C o inferiore;
  - b) Vice Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria: due unità di categoria C o inferiore;
  - c) Consigliere Segretario del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria: una unità di categoria C o inferiore.
2. Ogni Gruppo consiliare provvede alle spese inerenti il proprio funzionamento e a quelle per il supporto dell'attività delle Segreterie politiche e particolari dei componenti del Gruppo eventualmente facenti parte dell'Ufficio di Presidenza con i contributi di cui all'articolo 2. Le Segreterie politiche e particolari svolgono esclusivamente funzioni di supporto e di raccordo con l'Amministrazione, provvedono all'organizzazione degli impegni, curano l'agenda e la corrispondenza privata del componente dell'Ufficio di Presidenza, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici o privati in ragione del suo incarico istituzionale. Per il personale di cui al presente articolo i relativi contratti cessano allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti ovvero anteriormente in caso di cessazione dalla carica del soggetto che ne ha proposto il conferimento.
3. In particolare i contributi di cui all'articolo 2 sono complessivamente destinati a:
  - a) le spese per l'acquisto di libri e riviste;
  - b) le spese per lo svolgimento di attività funzionalmente collegate ai lavori di Consiglio e alle iniziative dei Gruppi;
  - c) le spese per eventuali consulenze;
  - d) le spese postali, telefoniche e di cancelleria non coperte dalla dotazione di servizio disposta ai sensi del comma 1;
  - e) le spese per il personale;
  - f) le spese di rappresentanza;
  - g) le spese, secondo le destinazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), per il supporto delle attività delle Segreterie politiche e particolari dei componenti del Gruppo eventualmente facenti parte dell'Ufficio di Presidenza.
4. La Commissione consiliare di cui all'articolo 4 bis, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, convocata a termini di Regolamento, può definire modalità e argomentazioni esplicative in merito alle spese di funzionamento di cui al comma 2 e può proporre un modello di bilancio per le medesime spese. In sede di rendicontazione, le spese di cui al comma 3, lettera g), costituiscono un allegato al modello di bilancio predisposto, secondo le indicazioni espresse dalla Commissione consiliare. L'allegato è presentato al Presidente del Gruppo dal rispettivo componente dell'Ufficio di Presidenza entro il 20 gennaio di ogni anno.”
6. Al comma 1 dell'articolo 4 bis della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “le categorie di spesa elencate al comma 3 dell'articolo 4”, sono inserite le seguenti: “e le modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo”.
7. Dopo il comma 1 dell'articolo 4bis della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente:

“1 bis. Al rendiconto del Gruppo, per ogni componente del Gruppo che rivesta cariche all'interno dell'Ufficio di Presidenza, viene distintamente allegato un rendiconto delle spese ad esso riferite secondo le categorie elencate all'articolo 4, comma 3, sottoscritto dal componente dell'Ufficio di Presidenza a cui le spese si riferiscono e che se ne assume la responsabilità per quanto di sua competenza.”.
8. Il comma 2 dell'articolo 4 bis della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

- “2. Il rendiconto complessivo di cui ai commi 1 e 1 bis è preventivamente approvato dal Gruppo consiliare e il suo Presidente se ne assume la responsabilità, fatta eccezione per l'allegato di cui al comma 1 bis; dell'approvazione è dato cenno attraverso estratto del verbale della riunione del Gruppo consiliare allegato al rendiconto.”.
9. L'articolo 5 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

**“Articolo 5**

**(Uffici di Segreteria politica e particolare del Presidente della Giunta regionale e della Giunta regionale).**

1. Per l'esercizio delle loro funzioni il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale si avvalgono di personale che compone le rispettive Segreterie politiche e particolari le quali svolgono esclusivamente funzioni di supporto e di raccordo in ragione del loro incarico istituzionale.
  2. E' messo a disposizione del Presidente della Giunta regionale un finanziamento occorrente allo svolgimento delle funzioni di Segreteria politica e particolare. Tale finanziamento è determinato, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nella misura massima del 6 per cento del costo della dotazione organica della Dirigenza in essere alla data di entrata in vigore.
  3. Per quanto disposto al comma 1 è messo a disposizione un finanziamento corrispondente al costo complessivo del personale, determinato sulla base degli elementi indicati all'articolo 7 e nel numero definito, con propria regolamentazione, dalla Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio.”.
10. L'articolo 5 bis della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

**“Articolo 5 bis**

**(Disposizioni comuni riferite agli articoli precedenti)**

1. Per le finalità previste dall'articolo 5 possono essere stipulati contratti a termine ed instaurati rapporti di collaborazione, consulenza o di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, anche in deroga agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel caso di deroga ai criteri di cui agli articoli 7 e 36 del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, ferma restando la prevalente o esclusiva natura fiduciaria dell'incarico, si tiene conto dei seguenti criteri alternativi comprovanti la professionalità del personale individuato per svolgere le funzioni di cui all'articolo 5:
  - a) il possesso di una particolare competenza derivante dall'aver ricoperto incarichi istituzionali pluriennali in qualità di parlamentare, consigliere regionale, sindaco, presidente di provincia, componente degli esecutivi o dei consigli degli enti locali o circoscrizionali o altri incarichi di pari o superiore responsabilità;
  - b) il possesso di una particolare professionalità maturata in incarichi di responsabilità o di consulenza coerenti con le funzioni da svolgere, di durata almeno triennale, presso altri enti pubblici o privati, comprese le società, le fondazioni o le associazioni;
  - c) per le sole funzioni di Segreteria particolare, il possesso di comprovata esperienza, almeno triennale, nel settore pubblico o privato in analoghe funzioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 possono trovare anche applicazione nei confronti dei dipendenti regionali o dei dipendenti di altri enti pubblici comandati presso la Regione che abbiano richiesto ed ottenuto il collocamento in aspettativa senza assegni prevista a tal fine dalla presente legge; per i dipendenti regionali i relativi periodi di attività prestati sono validi ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera.
4. Non trova applicazione l'articolo 26, commi 1 e 2, della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni) e successive modificazioni e integrazioni.
5. I rapporti instaurati ai sensi del comma 1 cessano allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti ovvero anteriormente in caso di cessazione dalla carica del soggetto che ne ha proposto il conferimento.
6. Il personale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e all'articolo 5, fatta eccezione per quello

- messo a disposizione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza per le loro Segreterie istituzionali di cui all'articolo 4, comma 1, può essere anche scelto:
- a) tra i dipendenti regionali di ruolo che a tal fine sono collocati in aspettativa senza assegni, fermo restando che i relativi periodi di attività prestati sono validi ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera;
  - b) tra i dipendenti di altri enti pubblici, a tal fine comandati presso la Regione Liguria, aventi qualifica funzionale analoga a quella da ricoprirsì.
7. Per i Gruppi o gli Amministratori che si avvalgono del personale di cui al comma 6, il finanziamento previsto rispettivamente dall'articolo 2, comma 1, lettera b), e dall'articolo 5 è ridotto dell'importo corrispondente al costo del personale dipendente della Regione o comandato.”.
11. L'articolo 6 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.
12. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni le parole: “lettera c), e 5” sono sostituite dalle seguenti: “lettera b)”.
13. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “lettera c)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera b)”.
14. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “alle Segreterie politiche” sono inserite le seguenti: “e particolari” e dopo le parole: “al lavoro straordinario e alle” sono inserite le seguenti: “spese ed”.
15. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “Il Presidente del Gruppo” sono inserite le seguenti: “, il componente dell'Ufficio di Presidenza”.
16. Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “Gli oneri relativi alle” sono inserite le seguenti: “spese ed”.
17. Al comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni le parole: “I periodi di attività prestati non sono validi ai fini previdenziali e della progressione di carriera.” sono sostituite dalle seguenti: “I periodi di attività prestati sono validi ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera.”.
18. Dopo l'articolo 8 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente:

**“Articolo 8 bis  
(Norma transitoria)**

1. A seguito di apposito atto ricognitivo deliberato rispettivamente dall'Ufficio di Presidenza e dalla Giunta regionale, i rapporti già instaurati ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 1, della presente legge ed i conseguenti contratti in essere, nel medesimo atto singolarmente evidenziati, sono fatti salvi e confermati fino al termine della ottava legislatura, così come definiti sulla base della normativa vigente al tempo delle indicazioni nominative formulate dai soggetti di cui all'articolo 5 bis, comma 3, con particolare e specifico riferimento agli adottati criteri di scelta del collaboratore, agli elementi del corrispettivo individuato ed alla scadenza dei contratti stessi.”.

**Articolo 29  
(Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni)**

1. L'articolo 19 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

**“Articolo 19  
(Costituzione e partecipazioni ad associazioni e fondazioni)**

1. L'Assemblea legislativa, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21 dello Statuto, può costituire o partecipare alla costituzione di associazioni e fondazioni. L'Ufficio di Presidenza approva altresì o partecipa all'approvazione o alla modificazione dei relativi statuti disciplinando ove necessario le modalità di utilizzo delle risorse occorrenti.”.

2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni è abrogata.

### **Articolo 30**

**(Modifica alla legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 (Testo unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana) e successive modificazioni e integrazioni)**

Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 9/2004 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente:

- “2 bis. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per le iniziative promosse direttamente, può decidere di avvalersi, secondo le modalità disciplinate dai protocolli di intesa, della collaborazione della Fondazione del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria costituita ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e dell'articolo 19 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni).”

### **Articolo 31**

**(Modifica alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Attività della Regione Liguria per l'affermazione dei valori della memoria del martirio e dell'esodo dei Giuliani e Dalmati))**

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 29/2004 sono aggiunte le seguenti parole: “e può decidere di avvalersi, secondo le modalità disciplinate dai protocolli di intesa, della collaborazione della Fondazione del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria costituita ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e dell'articolo 19 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni).”.

### **Articolo 32**

**(Copertura finanziaria)**

1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2010.

### **Articolo 33**

**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 28 dicembre 2009

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

## NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009 N. 63

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

### **DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giovanni Battista Pittaluga, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 166 in data 6 novembre 2009;*
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 10 novembre 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 509;*
- c) è stato assegnato alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio, in data 10 novembre 2009;*
- d) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza sul testo riformulato nella seduta del 14 dicembre 2009;*
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 2009;*
- f) la legge regionale entra in vigore il 1° gennaio 2010.*

### **RELAZIONI AL CONSIGLIO**

#### **Relazione di maggioranza (Consigliere Benvenuti U.)**

*il disegno di legge n. 509, sottoposto oggi alla valutazione dell'Assemblea, contiene disposizioni collegate alla finanziaria regionale 2010 che dispongono modifiche e integrazioni alla normativa regionale al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi programmatici di natura economico - finanziaria.*

*L'articolo 1 risponde all'esigenza di coordinare la normativa in materia di attività contrattuali regionali vincolando alla stessa anche gli enti strumentali della Regione; inoltre, consente alla Giunta regionale di operare, in corso d'anno, variazioni al Programma triennale dei lavori pubblici purché non comportino modifiche al saldo complessivo del programma. L'articolo introduce, inoltre, nella legge regionale sui contratti la c.d. finanza di progetto che consente alla Regione di promuovere il concorso di capitali privati alla realizzazione di opere di interesse regionale, nel rispetto della normativa comunitaria e statale in materia.*

*L'articolo 2 dispone che la Giunta regionale adotti linee guida per gli enti del settore regionale allargato e per gli enti strumentali che intendono aderire alle gare bandite o ai contratti stipulati dalla Regione per la fornitura di beni e servizi.*

*L'articolo 3 attribuisce alla Giunta regionale la competenza in materia di adozione dei provvedimenti di concessione, a soggetti pubblici o privati, dei beni regionali, in considerazione della migliore ponderazione degli interessi da parte dell'organo collegiale.*

*Gli articoli 4, 5 e 6 dettano norme in materia di personale in particolare per quanto attiene alle trasferte, al trattamento economico da corrispondere al personale dipendente dalla Giunta della Regione Liguria con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che abbia sede di lavoro a Bruxelles e ai compensi spettanti ai componenti esterni del Nucleo di valutazione della dirigenza generale e della dirigenza.*

*L'articolo 7 finalizza i proventi conseguenti alla valorizzazione del complesso ospedaliero Sant'Andrea al finanziamento del nuovo ospedale della Spezia.*

*L'articolo 8 introduce una serie di modifiche alla l.r. 12/2002 sull'ordinamento contabile della Regione*



*riguardanti le modalità di liquidazione dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi anche al fine di garantire una maggiore trasparenza ai fini dell'analisi della spesa e una maggiore tracciabilità delle operazioni di gestione nell'ottica di monitoraggio degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno. Inoltre, l'articolo modifica le disposizioni relative ai mutui anche allo scopo di armonizzare il periodo per la riattivazione all'indebitamento con la durata di permanenza tra i residui passivi delle spese in conto capitale.*

*L'articolo 9 si pone l'obiettivo di aumentare, attraverso una maggiore interazione delle banche dati e delle informazioni, l'efficacia delle politiche di prevenzione contenute nella l.r. 30/2007 in materia di sicurezza e qualità del lavoro.*

*L'articolo 10 introduce una serie di modifiche alla l.r. 30/2008 in materia di promozione del lavoro finalizzate ad una maggiore semplificazione delle procedure e, in particolare, a consentire alla Giunta di estendere i benefici ivi previsti anche ai lavoratori assoggettati ai trattamenti ordinari di integrazione salariale. Attualmente, infatti, l'anticipazione degli ammortizzatori sociali è prevista solo per i lavoratori in cassa integrazione ordinaria.*

*L'articolo 11 prevede la costituzione del Fondo regionale per la cooperazione, operante presso la FILSE S.p.A., per la concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese cooperative. Il Fondo è finalizzato a favorire la nascita di nuove imprese cooperative, incrementare la partecipazione diretta e/o forme di anticipazione del capitale a sostegno dello sviluppo del consolidamento e dell'aggregazione di imprese cooperative, a sostenere gli investimenti in Liguria volti allo sviluppo, all'innovazione e alla sicurezza sul lavoro. L'articolo introduce, altresì, misure per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese cooperative: a tale scopo, la Regione concede un contributo ai Confidi costituiti dalle imprese suddette ovvero agli organismi settoriali di garanzia regionale che abbiano una sezione dedicata alla cooperazione.*

*L'articolo 12 semplifica e snellisce le procedure relative agli interventi nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici senza ridurre, peraltro, l'efficacia della tutela esercitata da tale vincolo sul territorio, mentre l'articolo 13 dispone modifiche alla l.r. 39/2009 concernente la valorizzazione della geodiversità, dei geositi e delle aree carsiche in Liguria per far fronte ad esigenze di carattere gestionale.*

*Gli articoli 14 e 15 dettano disposizioni in ordine all'applicazione delle disposizioni nazionali concernenti le norme tecniche per le costruzioni e l'edilizia con particolare riferimento alle problematiche sismiche.*

*L'articolo 16 dispone la proroga, su richiesta dei soggetti attuatori, al 31 dicembre 2010 del termine previsto per la consegna dei lavori per gli interventi di edilizia scolastica anche a fronte degli adempimenti conseguenti alle procedure di verifica sullo stato di consistenza e di conservazione degli edifici scolastici disposte dalla normativa statale.*

*L'articolo 17 prevede la partecipazione della Regione, attraverso la F.I.L.S.E. S.p.A, alla società Infrastrutture Liguria S.r.l.; quest'ultima, società in house ai sensi della normativa vigente, ha come finalità la riqualificazione, la gestione, la valorizzazione e lo sviluppo della dotazione infrastrutturale della Liguria. Essa svolge funzioni relative alla redazione di studi di fattibilità e della progettazione necessaria per procedere all'appalto di opere pubbliche di interesse regionale, nonché funzioni riguardanti la gestione delle procedure di appalto attinenti alle opere suddette, incluse tutte le attività anche tecnico amministrative e strumentali relative. L'articolo prevede, altresì, l'abrogazione dell'articolo 34 della l.r. 10/2008 e successive modificazioni e integrazioni, oggetto di due impugnative del Governo dinanzi alla Corte costituzionale.*

*L'articolo 18 rimanda per la copertura finanziaria alla legge di bilancio, mentre l'articolo 19 dispone l'entrata in vigore al 1° gennaio 2010.*

*Al termine di questa relazione si auspica che il disegno di legge, sul quale, secondo quanto disposto dallo Statuto e dalla legge regionale 26 giugno 2006, n. 13, è stato acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali e che è stato approvato a maggioranza dalla I Commissione consiliare, possa trovare ampio consenso da parte dell'Assemblea.*

**Relazione di minoranza (Consigliere Abbundo N.)**

*Anticipiamo fin d'ora il nostro voto decisamente contrario al presente disegno di legge.*

*A nostro parere, la Giunta Burlando ha utilizzato il provvedimento in questione come uno strumento per modificare le leggi ordinarie con un chiaro intento propagandistico ed elettorale.*

*Anche da questo documento non riusciamo a rilevare il programma e il "progetto" politico che il centrosinistra ha posto e pone a fondamento del suo operato, senza dubbio non risolutivo della crisi e della congiuntura economico in corso.*

### **Relazione di minoranza (Consigliere Morgillo G.)**

*La mia relazione si limiterà essenzialmente agli aspetti contenuti nel collegato alla legge finanziaria 2010 ma non potrò esimermi da alcune considerazioni di carattere generale, dopo aver ascoltato la relazione illustrativa del Presidente Burlando e dell'Assessore alle Finanze Pittaluga, i quali per giustificare il loro operato - o meglio per giustificare ciò che si erano impegnati a fare ma non sono riusciti a realizzare- hanno preferito spostare il tiro e attaccare il Governo.*

*Questa logica portata avanti da alcuni anni dal Presidente Burlando, di scaricare sul Governo di centrodestra ogni responsabilità, rappresenta la manifestazione di difficoltà della Giunta di centrosinistra di farsi giudicare dai liguri sul suo operato e di cercare di giustificare un risultato fallimentare sotto ogni punto di vista.*

*La legge finanziaria, il collegato nonché il bilancio di previsione per il 2010 contengono tutti al loro interno gli elementi per dimostrare l'incapacità della Giunta Burlando ma, soprattutto, ci danno l'occasione per rimarcare ancora una volta la principale debolezza di questa maggioranza: l'eterna mediazione tra tutti e con tutti i componenti della maggioranza per arrivare a produrre dei testi normativi inefficaci o comunque inapplicabili, in modo da non scontentare nessuno.*

*Prediamo in esame il disegno di legge in questione.*

*Il testo presenta nel suo articolato il tentativo di modificare e aggiustare a pochi mesi dalla scadenza della legislatura le norme sbagliate, inefficaci o inapplicabili prodotte dall'attuale Giunta e dall'attuale maggioranza.*

*Procedendo ad una veloce disamina degli articoli del documento, rileviamo che con l'articolo 1 si va a modificare ancora una volta la normativa che regola l'attività contrattuale della Regione.*

*L'articolo 2 introduce la finanza di progetto ma a fine legislatura, quando oramai tale strumento non è più funzionale a realizzare gli obiettivi che la Giunta si era proposta e non ha, di fatto, realizzato.*

*Anche in questo caso si tratta di un evidente compromesso tra quanto che avrebbe voluto realizzare Burlando e quanto la compagine estrema della sua maggioranza non gli ha permesso di fare.*

*L'articolo 3 manifesta che la Giunta è ancora alla ricerca delle modalità per risolvere il problema delle gare e dei contratti posti in essere dalla Regione per la fornitura di beni e servizi.*

*Sembra superata la posizione della Centrale Acquisti, che dovrebbe rivolgersi solo al settore della sanità, mentre nel caso preso in considerazione dall'articolo in questione anziché dare una risposta con concretezza e decisione la Giunta non fa altro che inserire nel collegato la generica previsione di adottare linee guida..*

*Procedendo nell'esame del testo, rileviamo che l'articolo 6 da attuazione ad una norma a seguito di una decisione della Corte Costituzionale.*

*In merito all'articolo 8, rileviamo che la Giunta Burlando, dopo aver annunciato, anche attraverso mani-*

*festi e mezzi di comunicazione, di aver finanziato il nuovo ospedale Sant'Andrea della Spezia, procede ora ad una diversa articolazione del piano finanziario, ad esempio non vi è più traccia di 20 milioni di euro previsti nel bilancio 2010 dalla finanziaria dell'anno 2009.*

*Infine come non sollevare dubbi su di una buona parte degli emendamenti all'articolo 8, presentati in fretta e furia dall'Assessore al Bilancio in Commissione?*

*Solo dall'esame di alcuni emerge, a nostro avviso, la confusione della Giunta.*

*Ad esempio, con l'articolo 8 septies la Regione si è accorta di avere giacenti circa 900.000 euro di risorse destinate alla cooperazione, o meglio, alle imprese cooperative e solo ora, a fine legislatura, si decide ad affidarsi a Filse per procedere alla loro distribuzione.*

*Come mai in 4 anni, considerato la crisi economica e la particolare congiuntura negativa, nessuno si è preoccupato di utilizzare e distribuire tali risorse, che ben avrebbero potuto agevolare la ripresa delle attività in questione?*

*Cosa dire infine dell'articolo 8 duodecies, che dispone deroghe rispetto ai tempi di inizio delle opere pubbliche e il relativo definanziamento per gli inadempienti?*

*Per concludere rileviamo che l'articolo 8 terdecies fa giustizia di una battaglia da lungo tempo combattuta rispetto alla posizione ibrida della Regione, che aveva disposto con una norma per configurare Sviluppo Genova quale società in house della Regione, costituendo contemporaneamente Infrastrutture Liguria Srl, per il perseguimento delle medesime finalità.*

*Anche in questo caso abbiamo avuto ragione noi, a contestare i contenuti e le finalità della disposizione che, contenuta nel collegato alla finanziaria 2008, è abrogata e, peraltro, impugnata fondatamente dal Governo.*

*Per tali motivi, anticipiamo fin d'ora il nostro voto decisamente contrario.*

### **Relazione di minoranza (Consigliere Saldo G.)**

*Il presente disegno di legge ci vede fortemente contrari, sia per i contenuti che per le modalità e le impostazioni che esprime.*

*Ancora una volta la Giunta Burlando non ha saputo offrire un quadro organico e complessivo delle disposizioni collegate alla finanziaria 2010, utilizzando tale strumento in modo non conforme per modificare le leggi ordinarie.*

*Rileviamo, ad esempio, che anche in questo provvedimento sono state assunte determinazioni non divisibili e, tutto sommato, inutili, come la previsione della finanza di progetto, già prevista da anni dalla legge nazionale e a cui l'attuale Giunta non ha mai mostrato particolare predilezione, a fronte della probabile opposizione da parte della compagine più estrema della maggioranza.*

*La Giunta Burlando, dunque, utilizza questo provvedimento per introdurre modifiche dell'ultima ora di chiaro sapore elettorale.*

### **NOTE AGLI ARTICOLI**

*Note all'articolo 1*

*La legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 è pubblicata nel B.U. 12 marzo 2008, n. 2;*

*Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è pubblicato nella G.U. 2 maggio 2006, n. 100, S.O..*

*Nota all'articolo 2*

*La legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 è pubblicata nel B.U. 14 maggio 2003, n. 8;*

*Nota all'articolo 3*

*La legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 è pubblicata nel B.U. 6 giugno 2007, n. 11.*

*Nota all'articolo 9*

*La legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 è pubblicata nel B.U. 24 dicembre 2008, n. 18.*

*Nota all'articolo 11*

*La legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 è pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002, n. 6.*

*Nota all'articolo 12*

*La legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 è pubblicata nel B.U. 22 agosto 2007, n. 14;*

*Note all'articolo 13*

*La legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 è pubblicata nel B.U. 6 agosto 2008, n. 11;*

*La legge 20 maggio 1975, n. 164 è pubblicata nella G.U. 7 giugno 1975, n. 148;*

*La legge 29 marzo 1985, n. 113 è pubblicata nella G.U. 5 aprile 1985, n. 82.*

*Nota all'articolo 14*

*Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 è pubblicato nella G.U. n. 17 del 22 gennaio 1948;*

*Il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 è pubblicato nella G.U. 22 gennaio 2003, n. 17, S.O. Nel presente decreto sono state riportate le rettifiche e le correzioni di cui al Comunicato 4 luglio 2003 (Gazz. Uff. 4 luglio 2003, n. 153), al Comunicato 4 luglio 2003 (Gazz. Uff. 4 luglio 2003, n. 153) e al Comunicato 18 luglio 2003 (Gazz. Uff. 18 luglio 2003, n. 165);*

*La legge 3 ottobre 2001, n. 366 è pubblicata nella G.U. 8 ottobre 2001, n. 234.*

*Nota all'articolo 15*

*La legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 è pubblicato nel B.U. 10 febbraio 1999, n. 3;*

*La legge 7 agosto 1990, n. 241 è pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192;*

*La legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 è pubblicata nel B.U. 18 giugno 2008, n. 6;*

*Nota all'articolo 16*

*La legge regionale 6 ottobre 2009, n. 39 è pubblicata nel B.U. 7 ottobre 2009, n. 17;*

*Nota all'articolo 17*

*Il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 è pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2007, n. 302;*

*Il legge 28 febbraio 2008, n. 31 è pubblicata nella G.U. n. 51 del 29 febbraio 2008, S.O..*

*Nota all'articolo 18*

*Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è pubblicato nella G.U. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.;*

*Il decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 è pubblicato nella G.U. 4 febbraio 2008 n. 29 - Suppl. Ordinario n. 30.*

*Nota all'articolo 19*

*La legge regionale 12 giugno 1989, n. 15 è pubblicata nel B.U. 28 giugno 1989, n. 9.*

*Nota all'articolo 21*

*Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è pubblicato nella G.U. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.;*

*La legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 è pubblicata nel B.U. 29 aprile 2008, n. 4;*

*La legge regionale 20 ottobre 2008, n. 37 è pubblicata nel B.U. 21 ottobre 2008, n. 14;*

*La legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 è pubblicata nel B.U. 11 giugno 2008, n. 5;*

*La legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 è pubblicata nel B.U. 24 dicembre 2008, n. 18.*

*Nota all'articolo 22*

*La legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 è pubblicata nel B.U. 11 luglio 2007, n. 13.*

*Nota all'articolo 23*

*La legge regionale 30 novembre 2004, n. 25 è pubblicata nel B.U. 1 dicembre 2004, n. 11;*

*Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è pubblicato nella G.U. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.;*

*La legge 27 dicembre 2006, n. 296 è pubblicata nella G.U. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.;*

*Nota all'articolo 24*

*La legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 è pubblicata nel B.U. 25 febbraio 1987, n. 8;*

*La legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 è pubblicata nel B.U. 2 gennaio 1991, n. 1.*

*Nota all'articolo 25*

*La legge regionale 24 luglio 2006, n. 19 è pubblicata nel B.U. 9 agosto 2006, n. 12*

*Nota all'articolo 26*

*La legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 è pubblicata nel B.U. 31 gennaio 2001, n. 2.*

*Nota all'articolo 27*

*La legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 è pubblicata nel B.U. 27 agosto 1986, n. 35.*

*Note all'articolo 28*

*La legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 è pubblicata nel B.U. 2 gennaio 1991, n. 1;*

*Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è pubblicato nella G.U. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.;*

*La legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 è pubblicata nel B.U. 12 marzo 2008, n. 2;*

*Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è pubblicata nella G.U. 2 maggio 2006, n. 100, S.O..*

*Nota all'articolo 29*

*La legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 è pubblicata nel B.U. 30 agosto 2006, n. 13;*

*Note all'articolo 30*

*La legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 è pubblicata nel B.U. 12 maggio 2004, n. 5;*

*La legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 è pubblicata nel B.U. 30 agosto 2006, n. 13;*

*Nota all'articolo 31*

*La legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 è pubblicata nel B.U. 29 dicembre 2004, n. 12.*

## **STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Direzione Centrale Risorse Finanziarie e Strumentali – Settore Coordinamento Risorse Finanziarie*

---

---

# **LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009 N. 65**

**Istituzione della riserva naturale regionale “Adelasia” nel Comune di Cairo Montenotte ed altre disposizioni in materia di aree naturali protette.**

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

## **TITOLO I**

### **RISERVA NATURALE REGIONALE DELL'ADELASIA**

#### **Articolo 1**

**(Istituzione, individuazione e finalità della riserva naturale regionale dell'Adelasia)**

1. In attuazione degli articoli 22, 23 e 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modifiche ed integrazioni, è istituita la riserva naturale regionale dell'Adelasia.
2. La perimetrazione della riserva naturale comprende i territori ricadenti nel Comune di Cairo Montenotte, di proprietà della Provincia di Savona, individuati con apposito segno grafico nella planimetria in scala 1:10.000, allegato n. 1 alla presente legge.
3. I territori così individuati sono classificati “riserva naturale regionale” per la conservazione orientata dei valori naturalistici ed ambientali in essa presenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della l. 394/1991 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Articolo 2** **(Finalità della riserva naturale regionale dell'Adelasia)**

1. Nell'ambito delle finalità generali definite dalla l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, la riserva naturale regionale dell'Adelasia ha in particolare i seguenti scopi:
  - a) conservare e valorizzare il patrimonio naturale costituito, in particolare, dalle risorse forestali, dalle risorse idriche, dalle formazioni geologiche, dagli habitat, dalle specie vegetali ed animali rare, endemiche, vulnerabili e dalle relative connessioni con la rete ecologica regionale, in adempimento degli impegni assunti a livello comunitario, così come previsto dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
  - b) conservare e valorizzare il paesaggio agrario presente nella riserva, quale ecosistema complesso nato dalla equilibrata integrazione fra le risorse degli ambienti naturali ed il loro uso tradizionale da parte della comunità locale;
  - c) promuovere lo studio, la divulgazione, la fruizione pubblica dei valori e delle peculiarità naturali e culturali dell'area.

## **Articolo 3** **(Gestione della riserva dell'Adelasia)**

1. La gestione della riserva naturale regionale dell'Adelasia è affidata alla Provincia di Savona, di seguito denominata ente gestore, che svolge tale compito in collaborazione con il Comune di Cairo Montenotte, sia attraverso le forme di intesa previste nella presente legge, sia attraverso eventuali accordi aventi ad oggetto settori di attività o specifici interventi, ferma restando in tali casi la responsabilità dell'ente gestore.
2. L'ente gestore provvede ad assicurare la conservazione, la valorizzazione, la conoscenza nonché la fruizione dei valori naturalistici, paesaggistici e storico culturali della riserva attraverso:
  - a) l'elaborazione e l'adozione del Piano di gestione di cui all'articolo 4;
  - b) l'approvazione dei regolamenti previsti dall'articolo 25 della l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto nell'articolo 5, comma 2;
  - c) la promozione di azioni e l'attuazione di interventi necessari per conseguire le finalità dell'area protetta;
  - d) la redazione della relazione annuale prevista dall'articolo 29 della l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni;
  - e) l'attuazione delle direttive impartite dalla Regione, con particolare riferimento a quelle volte ad assicurare l'integrità del sistema regionale delle aree protette di cui all'articolo 4, comma 5, della l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni;
  - f) lo svolgimento di tutti gli altri compiti amministrativi attribuiti agli enti di gestione delle aree protette dalla l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento al rilascio dei nulla osta e dei pareri, alla vigilanza, all'adozione dei provvedimenti sanzionatori, ai ricorsi all'autorità giudiziaria ordinaria ed amministrativa.
3. In qualità di ente gestore della riserva, la Provincia resta comunque soggetta all'osservanza delle disposizioni relative agli enti locali per quanto attiene all'ordinamento finanziario e contabile, al regime fiscale ed ai controlli.
4. Nei confronti del suddetto ente gestore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, della l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Articolo 4** **(Piano di gestione)**

1. Il Piano di gestione è lo strumento per l'attuazione delle finalità della riserva naturale regionale dell'Adelasia.

2. Il Piano di gestione individua, con riferimento ad un periodo di almeno quattro anni, gli obiettivi da raggiungere, gli interventi e le azioni che si intendono intraprendere, i tempi, le risorse occorrenti, le fonti di finanziamento, gli indicatori di risultato.
3. Il Piano di gestione è adottato dall'ente gestore d'intesa con il Comune di Cairo Montenotte; nella fase di redazione del Piano sono assicurate forme partecipative della comunità locale nonché dei soggetti interessati alla fruizione ed agli aspetti scientifici della riserva; la Giunta regionale approva il Piano entro centoventi giorni dal ricevimento dei relativi atti, apportandovi le modificazioni ritenute necessarie.

### **Articolo 5** **(Misure di tutela della riserva naturale dell'Adelasia)**

1. Fermi restando i divieti di cui all'articolo 42 della l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni nonché le disposizioni delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della biodiversità, della flora e della fauna, nella riserva naturale dell'Adelasia è vietato:
  - a) eseguire interventi edilizi eccedenti la manutenzione straordinaria degli edifici, degli impianti e delle infrastrutture esistenti, ad eccezione di quanto previsto nel Piano di gestione per la realizzazione e l'adeguamento di strutture necessarie per i compiti istituzionali dell'ente gestore, per la fruizione, per l'esercizio delle attività agricole e forestali, per lo sviluppo delle energie rinnovabili ovvero per garantire forniture e servizi di pubblica utilità;
  - b) aprire nuove strade e sentieri ovvero prolungare, rettificare, allargare il tracciato di strade e sentieri esistenti al di fuori delle previsioni contenute nel Piano di gestione; è comunque consentita la realizzazione delle infrastrutture necessarie per le attività selvicolturali debitamente autorizzate ai sensi della legislazione vigente in materia;
  - c) eseguire movimenti di terreno o interventi di messa in sicurezza dei versanti, salvo i casi previsti dal Piano di gestione o derivanti dalla sua attuazione, ovvero di quanto connesso con lo svolgimento delle attività agricole;
  - d) accendere fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando nell'ambito delle attività agricole e silvicole la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;
  - e) abbandonare rifiuti;
  - f) introdurre specie estranee, vegetali e animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
  - g) catturare, uccidere, disturbare le specie animali; sono ammessi gli interventi tecnici di riequilibrio faunistico di cui all'articolo 43 della l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni;
  - h) raccogliere o danneggiare specie vegetali o asportare minerali; in deroga a tale divieto l'ente gestore può autorizzare la raccolta a scopi scientifici prefissando tempi, quantità, modalità di raccolta, cautele da osservare, oneri e condizioni di acquisizione delle conoscenze così ottenute;
  - i) transitare fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati, fatte salve le eccezioni previste dalla legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38 (Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria);
  - j) svolgere attività ludiche e sportive incompatibili con i divieti di cui alle lettere g) e h) o, comunque, in grado di compromettere, per le loro modalità di svolgimento ed in assenza di disposizioni emanate dall'ente gestore, le qualità ambientali, i soprassuoli boschivi, la stabilità dei versanti, le sistemazioni agrarie, l'agibilità dei percorsi;
  - k) asportare o danneggiare le attrezzature predisposte per la fruizione e la conoscenza della riserva.
2. L'ente gestore può integrare mediante appositi regolamenti, approvati ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, la normativa di tutela della riserva naturale, con particolare riferimento alla fruizione, agli interventi forestali, agli interventi di riequilibrio naturalistico-ambientale, previa acquisizione del parere della Regione da rendersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

**Articolo 6**  
**(Sanzioni amministrative)**

1. La violazione delle disposizioni di tutela delle aree protette di cui alla presente legge comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 33 della l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, come modificato dalla presente legge.

**TITOLO II**

**NORME FINALI**

**Articolo 7**  
**(Disposizioni transitorie e di raccordo)**

1. Fino alla approvazione del Piano di gestione di cui all'articolo 4, l'ente gestore opera sulla base dei programmi di attività ed interventi contenuti nella relazione annuale di cui all'articolo 29 della l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme della l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

**Articolo 8**  
**(Aggiornamento degli importi delle sanzioni pecuniarie della l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni)**

1. All'articolo 33, comma 2, lettera a), della l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: "da lire 200.000 a lire 2.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 142,26 ad euro 1.422,60".
2. All'articolo 33, comma 2, lettera b), della l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: "da lire 50.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 35,57 ad euro 355,70".
3. All'articolo 33, comma 2, lettera c), della l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: "da lire 50.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 35,57 ad euro 355,70".
4. All'articolo 33, comma 2, lettera d), della l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: "da lire 50.000 a lire 2.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 35,57 ad euro 1.422,60".

**Articolo 9**  
**(Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2000 n. 31 (Istituzione dell'area protetta regionale Giardini Botanici Hanbury))**

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 31/2000 è sostituita dalla seguente: "f) dal Presidente del Sistema turistico locale di riferimento, o suo delegato;"
2. Al comma 4 dell'articolo 3 della medesima l.r. 31/2000, dopo le parole "autorità statale" sono aggiunte le seguenti: " , un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di categoria della pesca professionale maggiormente rappresentative in provincia di Imperia,".

**Articolo 10**  
**(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:
  - le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, nel bilancio per l'anno finanziario 2009 allo stato di previsione della spesa:



- prelevamento di euro 25.000,00 dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente";
  - prelevamento di euro 25.000,00 dall'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale";
  - iscrizione di euro 25.000,00 all'U.P.B. 3.104 "Gestione dei parchi e delle aree protette";
  - iscrizione di euro 25.000,00 all'U.P.B. 3.204 "Investimenti nei parchi e nelle aree protette";
  - gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale – Area III "Territorio" – alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa:
    - 3.104 "Gestione dei parchi e delle aree protette";
    - 3.204 "Investimenti nei parchi e nelle aree protette.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 28 dicembre 2009

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

---

## NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009 N. 65

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

### **DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Franco Zunino, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 168 in data 10 novembre 2009;*
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 11 novembre 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 514;*
- c) è stato assegnato alla VI Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio e alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno in data 12 novembre 2009;*
- d) la VI Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 9 dicembre 2009;*
- e) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 14 dicembre 2009;*
- f) è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 2009;*
- f) la legge regionale entra in vigore il 14 gennaio 2010.*

## RELAZIONI AL CONSIGLIO

### Relazione di maggioranza (Consigliere Vasconi C.)

il disegno di legge n. 514, sottoposto quest'oggi alla valutazione dell'Assemblea, istituisce la riserva naturale regionale dell'Adelasia, di proprietà della Provincia di Savona, che comprende un'area di notevole pregio naturalistico di oltre 1200 ettari in località Adelasia nel Comune di Cairo Montenotte.

La riserva è compresa in una zona di media altitudine, fra i 500 e gli 800 metri sul livello del mare, ed è costituita da una ricca varietà di substrati geologici e fenomeni carsici, come grotte e doline, tutti di grande interesse scientifico e didattico. La ricchezza di acque contribuisce, poi, a creare ambienti dove trovano sviluppo numerose specie vegetali ed animali. Assieme alle acque, i boschi, costituiti soprattutto da bellissime e diffuse faggete, rappresentano la maggiore attrattiva della riserva. Sono, inoltre, presenti molte specie botaniche, rare o relativamente rare, ed una numerosa fauna selvatica formata da mammiferi, uccelli ed anfibi, divenuti ormai poco frequenti, come il tritone e la salamandra. Infine, la leggenda stessa arricchisce il fascino di questi luoghi, facendo risalire il toponimo "Adelasia" alla figlia di Ottone I, fuggita per amore dalla corte imperiale per rifugiarsi nelle cavità della Rocca che porta ancora il suo nome.

Tale riserva viene istituita ai sensi della legge n. 394 del 1991, legge quadro in materia di aree protette e della legge regionale n. 12 del 1995 di riordino delle aree protette.

L'ente gestore della riserva è stato individuato nella Provincia di Savona; in questo modo si è innovata una prassi secondo la quale tutte le aree protette ricadenti nel territorio di un solo comune venivano affidate in gestione al comune stesso. Tenuto conto della particolare natura della riserva, tale gestione potrà svolgersi, comunque, in forme collaborative con il Comune di Cairo Montenotte, specialmente per l'adozione del Piano di gestione, strumento attraverso il quale si attuano le finalità della riserva, in analogia a quanto previsto per quelle statali e secondo un modello largamente diffuso fra quelle regionali.

Da sottolineare che la normativa di tutela è quella propria delle riserve naturali orientate, con limitazioni coerenti con la rilevanza dei suoi valori ambientali e, soprattutto, con la proprietà pubblica dei fondi e con la scarsa presenza di attività antropiche.

Nel provvedimento si è ritenuto opportuno di inserire anche un aggiornamento degli importi delle sanzioni pecuniarie previste nella legge regionale 12 del 1995, limitandosi ad una mera rivalutazione degli importi mediante l'impiego del coefficiente ISTAT, applicato a partire dal mese di marzo 1995, periodo in cui è entrata in vigore della suddetta legge regionale.

A conclusione di questa mia breve relazione, auspico che il disegno di legge in discussione, approvato a maggioranza dalla VI Commissione, competente per l'esame di merito, con il voto di astensione dei Consiglieri di minoranza, possa ottenere il più ampio consenso da parte dell'Assemblea legislativa, permettendo, così, di istituire un'ulteriore area protetta di preminente valore ambientale che andrà a rafforzare ed arricchire la nostra configurazione regionale di parchi e riserve naturali, quali ambiti di conservazione naturalistica, indispensabili ecosistemi per il sempre più compromesso e fragile territorio ligure.

### Relazione di minoranza (Consigliere Abbundo N.)

*Esprimiamo fin d'ora il nostro voto di astensione al presente disegno di legge, oggi all'esame dell'Aula consiliare, poiché, pur condivisibile nelle finalità di protezione del territorio e della natura ligure, non riesce a nostro avviso a porre in essere idonee misure in tal senso.*

### **Relazione di minoranza (Consigliere Saldo G.)**

*Il presente disegno di legge, oggi all'esame del Consiglio, pur condivisibile nelle finalità di protezione del territorio e della natura ligure non ci vede favorevoli per quanto riguarda le modalità attuative e i criteri che hanno costituito l'ossatura del testo normativo.*

*Ancora una volta, a nostro parere, la Giunta Burlando ha sprecato un'opportunità nel disciplinare la riserva naturale regionale "Adelasia", creando inutili complicazioni burocratiche ed aggravati gestionali.*

*Per tali motivi, anticipiamo fin d'ora il nostro voto di astensione.*

### **NOTE AGLI ARTICOLI**

#### *Note all'articolo 1*

*La legge 6 dicembre 1991, n. 394 è pubblicata nella G.U. 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.;*

*La legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 è pubblicata nel B.U. 15 marzo 1995, n. 5 - suppl. ord.).*

#### *Note all'articolo 2*

*La direttiva 92/32/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 è pubblicata nella G.U.C.E. 5 giugno 1992, n. L 154;*

*La direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 è pubblicata nella G.U.C.E. 25 aprile 1979, n. L 103.*

#### *Nota all'articolo 5*

*La legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38 è pubblicata nel B.U. 23 dicembre 1992, n. 21.*

#### *Nota all'articolo 9*

*La legge regionale 27 marzo 2000, n. 31 è pubblicata nel B.U. 19 aprile 2000, n. 8.*

### **STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Dipartimento Pianificazione Territoriale – Servizio Parchi e Aree Protette*

## **LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009 N. 66**

### **Disciplina degli interventi per lo sviluppo, la tutela, la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni biologiche liguri.**

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

#### **Articolo 1 (Finalità e ambito di applicazione)**

1. La presente legge disciplina, in conformità all'ordinamento comunitario ed in particolare al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, di seguito denominato "Regolamento" e alla normativa nazionale, le procedure di assoggettamento al sistema di controllo, le modalità di controllo e vigilanza e gli interventi per promuovere e favorire lo sviluppo, la competitività, la tutela, la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni biologiche della Liguria, al fine di concorrere:
  - a) all'incremento di redditività e competitività delle imprese del settore;
  - b) ad assicurare la qualità e la sicurezza dei prodotti agricoli e dell'acquacoltura;
  - c) alla tutela della salute e alla corretta informazione dei consumatori;
  - d) alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
  - e) alla salvaguardia della biodiversità;
  - f) a promuovere l'integrazione della filiera con particolare riferimento alla filiera corta;
  - g) a fornire strumenti di semplificazione amministrativa per le imprese del settore.
2. Ai fini della presente legge le norme sulla produzione biologica si applicano a:
  - a) prodotti agricoli vivi o non trasformati;
  - b) prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti;
  - c) prodotti dell'acquacoltura, come definita ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca;
  - d) mangimi;
  - e) materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione;
  - f) lieviti utilizzati come alimenti o mangimi.
3. Ai fini della presente legge e dell'applicazione del Regolamento, il metodo di agricoltura biodinamica che prevede l'uso di preparati biodinamici è equiparato al metodo di agricoltura biologica.

#### **Articolo 2 (Termini e definizioni)**

1. Ai fini della presente legge si intende per:
  - a) "produzione biologica", "biologico", "operatore" e "organismo di controllo" quanto indicato all'articolo 2 del Regolamento;
  - b) "prodotti dell'agricoltura biologica" o "prodotti biologici", i prodotti che hanno conseguito la

- conformità alla disciplina dettata dal Regolamento;
- c) “azienda biologica”, l’impresa condotta da un operatore biologico produttore iscritto nell’elenco regionale degli operatori biologici di cui all’articolo 4 che svolge tutte le sue attività di produzione nel rispetto delle norme previste dal Regolamento, sull’intera azienda e per tutti i suoi prodotti;
  - d) “azienda mista”, l’impresa condotta da un operatore biologico produttore iscritto nell’elenco regionale degli operatori biologici di cui all’articolo 4 che ha convertito o ha in conversione al metodo biologico solo una parte della superficie aziendale;
  - e) “azienda in conversione”, l’impresa condotta da un operatore biologico produttore iscritto nell’elenco regionale degli operatori biologici di cui all’articolo 4 che adotta le norme di produzione biologica e che non abbia ancora completato il periodo di tempo previsto dall’articolo 17 del Regolamento, necessario per la transizione dall’agricoltura non biologica a quella biologica.

### **Articolo 3**

#### **(Procedure di assoggettamento al sistema di controllo)**

1. Gli operatori biologici che producono o preparano ai fini della commercializzazione i prodotti secondo i metodi di produzione biologica notificano l’inizio dell’attività alla Regione e all’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali prescelto dall’operatore.
2. L’Organismo di controllo comunica alla Regione l’accoglimento dell’operatore nel regime di controllo previsto dal Regolamento anche ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui articolo 4.
3. Gli operatori biologici sono tenuti a notificare alla Regione e all’Organismo di controllo prescelto, ogni variazione dei dati aziendali entro trenta giorni dal momento in cui la stessa si verifica e, con un anticipo di trenta giorni, la volontà di recedere dal sistema di controllo.
4. La struttura regionale competente definisce le modalità e le specifiche tecniche di trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

### **Articolo 4**

#### **(Elenco regionale degli operatori biologici)**

1. E’ istituito l’elenco regionale degli operatori biologici articolato nelle seguenti sezioni:
  - a) produttori agricoli;
  - b) produttori acquacoltori;
  - c) produttori di lieviti;
  - d) raccoglitori di prodotti spontanei;
  - e) preparatori o trasformatori.
2. Possono accedere agli elenchi di cui al presente articolo gli operatori che hanno effettuato la notifica ai sensi dell’articolo 3, comma 1 e che sono stati riconosciuti idonei dagli Organismi di controllo ai sensi dell’articolo 3, comma 2.
3. I produttori compresi nelle sezioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono distinti in “aziende biologiche”, “aziende in conversione” ed “aziende miste”.
4. La Giunta regionale definisce le modalità di tenuta, aggiornamento annuale e pubblicizzazione dell’elenco di cui al comma 1.

### **Articolo 5**

#### **(Controlli e vigilanza)**

1. Le attività di controllo presso gli operatori iscritti nell’elenco regionale degli operatori biologici di cui all’articolo 4 sono svolte dagli organismi di controllo autorizzati con le modalità e le procedure di cui all’articolo 27 del Regolamento.
2. La Regione esercita, entro i limiti delle proprie competenze, la vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati ed operanti in Liguria.
3. La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge organizza le attività di vigilanza:

- a) individuando le strutture o i soggetti responsabili;
- b) disciplinando le procedure operative;
- c) prevedendo un piano annuale di attività.

#### **Articolo 6 (Forme associative di operatori biologici)**

1. La Regione riconosce, ai fini della presente legge, forme associative di operatori biologici costituite in forma di associazione, cooperativa, consorzio o società consortile e Organizzazioni di produttori (OP) di ambito regionale riconosciute ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 febbraio 2007, n. 85 recante disposizioni in materia di regolazione dei mercati.
2. La Giunta regionale definisce le modalità e i criteri per il riconoscimento delle forme associative di cui al comma 1.
3. In fase di prima applicazione della presente legge ed in attesa della definizione delle modalità e dei criteri di cui al comma 2, la Giunta regionale riconosce forme associative di cui al comma 1 che documentino l'esercizio continuativo della propria attività negli ultimi cinque anni e che s'impegnino ad uniformarsi ai criteri di cui al comma 2 entro un anno dalla loro approvazione.

#### **Articolo 7 (Mercati biologici)**

1. Sono mercati biologici i mercati agricoli alla produzione, comunque denominati, autorizzati o istituiti dai comuni in cui siano ammessi esclusivamente operatori biologici che siano imprenditori agricoli o equiparati che soddisfino i requisiti previsti dal Regolamento.

#### **Articolo 8 (Distretti e comprensori biologici)**

1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di distretti e comprensori biologici al fine di:
  - a) favorire la coesione e la partecipazione degli attori della filiera biologica di un ambito territoriale delimitato e omogeneo;
  - b) valorizzare e sostenere produzione, confezionamento, commercializzazione, distribuzione e promozione dei prodotti biologici;
  - c) favorire lo sviluppo delle produzioni biologiche e delle relative filiere collegate, la tutela e la preservazione delle tradizioni culturali locali e della biodiversità agricola e naturale;
  - d) agevolare e semplificare l'applicazione delle norme di certificazione previste dal Regolamento e dalla normativa nazionale;
  - e) favorire i rapporti commerciali tra i soggetti della filiera.
2. Ai sensi della presente legge sono distretti biologici i sistemi produttivi locali a vocazione agricola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e successive modifiche ed integrazioni, nei quali risulti significativa nell'ambito agricolo:
  - a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare ed industriale di prodotti con il metodo biologico;
  - b) la tutela delle produzioni e delle metodologie culturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali;
  - c) l'elevata qualità ambientale del territorio che consenta di perseguire la tutela delle qualità intrinseche dei prodotti biologici, anche al fine di limitare la contaminazione accidentale da Organismi Geneticamente Modificati (O.G.M.), la conservazione della biodiversità e la tutela del patrimonio naturalistico e paesaggistico.
3. Ai sensi della presente legge, sono comprensori biologici i comparti produttivi aggregati ed omogenei, estesi su territori, anche non necessariamente contigui, nei quali imprese condotte con il

metodo biologico ed altre imprese, anche non biologiche ma vocate alla tutela ed alla valorizzazione dei prodotti tipici di qualità, dell'agricoltura sostenibile e della salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità promuovono tra di loro accordi, senza vincolo di mutualità, per la pratica della migliore tradizione colturale e zootecnica del territorio anche al fine di evitare l'eventuale contaminazione accidentale da O.G.M..

4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva apposite linee guida in cui stabilisce requisiti, modalità e criteri per l'individuazione, la costituzione, il riconoscimento ed il funzionamento dei distretti e dei comprensori biologici e l'utilizzo dei termini "distretto biologico" e "comprensorio biologico" o termini derivati.
5. Nei propri strumenti di programmazione, la Regione, compatibilmente con le norme nazionali e comunitarie, individua i criteri sulla base dei quali attribuire priorità nei finanziamenti in materia agroambientale a progetti presentati da imprese, comuni o comunità montane ricadenti nel territorio dei distretti biologici.

### **Articolo 9 (Consulta regionale per la produzione biologica)**

1. E' istituita la Consulta regionale per la produzione biologica, di seguito denominata "Consulta", con il compito di:
  - a) fornire indicazioni e valutazioni sulla situazione strutturale, tecnica ed economica relativa alle produzioni biologiche e sull'attività di controllo e vigilanza;
  - b) formulare proposte e pareri alla Regione in merito al settore dell'agricoltura biologica anche ai fini della programmazione agricola regionale.
2. Fanno parte della Consulta rappresentanti designati dalle Associazioni di operatori biologici più rappresentative a livello regionale, dalle Organizzazioni Professionali degli Imprenditori Agricoli più rappresentative a livello regionale, dalle Associazioni Cooperative agricole e della pesca più rappresentative a livello regionale, dai Distretti biologici istituiti sul territorio regionale.
3. La Giunta regionale definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la composizione e le modalità di funzionamento della Consulta.
4. La partecipazione alla Consulta non comporta attribuzione di compensi e non determina nuovi o maggiori oneri.

### **Articolo 10 (Attività della Regione)**

1. La Regione promuove, sostiene e attua specifici progetti per lo sviluppo, la tutela, la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni biologiche liguri anche proposte dalle forme associative di cui all'articolo 6.
2. La Regione realizza le seguenti attività:
  - a) studi e indagini di mercato e settore;
  - b) azioni informative e di educazione alimentare;
  - c) organizzazione e partecipazione a concorsi, mostre e fiere;
  - d) diffusione di conoscenze scientifiche;
  - e) pubblicazione di cataloghi o siti web.
3. La Regione promuove iniziative nei confronti delle istituzioni scolastiche, degli enti locali e delle strutture sanitarie affinché nei servizi di ristorazione siano utilizzati prodotti biologici.

### **Articolo 11 (Aiuti in esenzione)**

1. La Regione concede alle forme associative di operatori biologici riconosciute, di cui all'articolo 6, aiuti fino all'80 per cento della spesa ammissibile nei limiti previsti dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, per le seguenti attività:

- a) servizi di consulenza forniti da terzi, limitatamente a studi e indagini di mercato e settore;
- b) azioni informative e di educazione alimentare;
- c) organizzazione e partecipazione a concorsi, mostre e fiere;
- d) diffusione di conoscenze scientifiche;
- e) pubblicazione di cataloghi o siti web.

**Articolo 12**  
**(Aiuti concessi in regime "de minimis")**

1. La Regione concede ai distretti biologici di cui all'articolo 8 comma 2, aiuti fino al 100 per cento delle spese ammissibili, nei limiti del regime "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, per la costituzione, per il funzionamento, per studi e indagini territoriali, per attività di promozione territoriale o studi per il miglioramento e la semplificazione del sistema di certificazione.

**Articolo 13**  
**(Sanzioni)**

1. La Regione, in caso di infrazioni commesse dagli Organismi di controllo e da operatori biologici operanti sul territorio regionale può adottare, in relazione all'osservanza delle prescrizioni del Regolamento, anche congiuntamente, i seguenti provvedimenti:
  - a) proposta di revoca dell'autorizzazione concessa all'Organismo di controllo inadempiente da b) parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
  - b) esclusione degli operatori, per i quali siano state accertate infrazioni, dagli aiuti comunitari previsti per i produttori biologici per l'annata agraria corrente e per quella successiva.

**Articolo 14**  
**(Norme transitorie)**

1. Restano valide le iscrizioni degli operatori biologici all'elenco regionale istituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 (Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico) fino alla data di approvazione del nuovo elenco di cui all'articolo 4 in cui saranno automaticamente inseriti in fase di prima approvazione.
2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni regionali vigenti al momento del loro avvio.

**Articolo 15**  
**(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:
  - a) mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009:
    - prelevamento di euro 15.000,00, in termini di competenza e di cassa, dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente";
    - iscrizione di euro 15.000,00, in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 13.107 "Spese per l'assistenza tecnica e la valorizzazione delle produzioni in agricoltura".
2. Agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

**Articolo 16**  
**(Entrata in vigore dell'articolo 11)**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 entrano in vigore dieci giorni lavorativi dopo la trasmissione alla Commissione Europea, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea, di una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuto, come disposto dall'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1857/2006.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 28 dicembre 2009

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

---

## NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009 N. 66

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

### DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giancarlo Cassini, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 156 in data 25 settembre 2009;*
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 29 settembre 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 494;*
- c) è stato assegnato alla IV Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio e alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 29 settembre 2009;*
- d) la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 10 dicembre 2009;*
- e) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 14 dicembre 2009;*
- f) è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 2009;*
- g) la legge regionale entra in vigore il 14 gennaio 2010.*

### RELAZIONE AL CONSIGLIO

#### Relazione di maggioranza (Consigliere Veschi M.)

*il metodo di produzione biologica oltre che svolgere un ruolo ambientale riconosciuto, in determinati contesti territoriali può garantire un reddito significativo all'impresa agricola e quindi affermarsi e contribuire all'offerta di produzioni di qualità certificate che trovano una crescente richiesta da parte dei consumatori.*

*Da questi presupposti, si è originata la crescita del settore dell'ultimo decennio che ha portato l'Italia ad essere leader europea; in Liguria la crescita del biologico è arrivata a 418 operatori nel 2008 per circa 4000 ettari di superficie con una forte localizzazione in provincia della Spezia con 156 operatori.*

*Significativa in questo contesto è la particolare concentrazione di operatori in Val di Vara, che ha portato alla definizione di tale zona, ormai affermata anche a livello nazionale, come "Valle del Biologico". L'agricoltura biologica, accompagnata da altre azioni di politica ambientale, ha contribuito alla valorizzazione, anche economica, di tale realtà.*

*La scelta del biologico, anche sul resto della Liguria, si configura come una possibilità di apportare fonti di reddito nuove, rispetto alle pratiche colturali tradizionali.*

*L'agricoltura biologica è stata da sempre normata a livello comunitario, dove, recentemente, a seguito dell'evoluzione del settore, con il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007 e successivi regolamenti applicativi, sono stati introdotti novità importanti per quanto riguarda l'etichettatura o l'estensione delle produzioni biologiche all'acquacoltura e al vino.*

*Mentre a livello nazionale è già stato avviato il processo di adeguamento della legislazione in materia, la Liguria, invece, dispone di una norma regionale di riferimento, la legge regionale 6 dicembre 1999 n. 36 "Interventi per la valorizzazione e la promozione dell'agricoltura di qualità e norme sul metodo di produzione biologico", che, a seguito dell'evoluzione sia normativa che tecnica, necessita di essere aggiornata.*

*Per questa ragione, con la presente proposta di legge ci si propone, oltre che di adeguare la regolamentazione, anche di incentivare la diffusione di una metodologia produttiva più vicina alle moderne esigenze di mantenimento e recupero del territorio e di salvaguardia dei suoi ecosistemi e contribuire ad incrementare le produzioni agroalimentari di qualità liguri, fattore essenziale per lo sviluppo territoriale; in tale contesto, si colloca anche la proposta dell'istituzione di distretti o comprensori biologici.*

*Sulla base di tali premesse, si auspica, pertanto, che il disegno di legge in discussione venga approvato con il più ampio consenso.*

#### **Relazione di minoranza (Consigliere Abbundo N.)**

*Esprimiamo fin d'ora il nostro voto decisamente contrario al presente disegno di legge, oggi all'esame del Consiglio, di cui non condividiamo né le finalità né i criteri di attuazione.*

*A nostro parere, gli interventi e gli incentivi a sostegno delle realtà agricole e produttive, che costituiscono un aspetto non trascurabile del mondo produttivo della nostra regione, avrebbero potuto e dovuto essere attuati con altre vie e tempistiche.*

*Ancora una volta, riteniamo che il provvedimento posto in essere dalla maggioranza non sia né risolutivo né effettivamente efficace.*

#### **Relazione di minoranza (Consigliere Broglia F.)**

*Il DDL in oggetto contiene una serie di disposizioni condivisibili nello spirito ma necessitanti di modifiche, così come richiesto in sede di audizioni.*

#### **Relazione di minoranza (Consigliere Falciani G.)**

*Il presente Disegno di Legge, oggi all'esame del Consiglio regionale ci vede decisamente contrari sia per le finalità che per i criteri di attuazione.*

*Per quanto abbiamo potuto constatare l'articolato non inserisce nessuna novità essenziale rispetto alle normative presenti nell'ordinamento regionale già esistente.*

*Inoltre, abbiamo constatato da parte di questa Giunta una evidente mancanza di impegno nell'incrementare questo tipo di produzioni, vista la scarsa quantità di stanziamenti destinati a finanziare questa legge oltre alla penalizzazione già subita nel Piano di Sviluppo Rurale.*

*Già durante i lavori in Commissione, il nostro Gruppo consiliare, come tutta la minoranza, ha messo in evidenza molti aspetti negativi di questo provvedimento, grazie anche all'apporto fattivo delle proposte presentate dai molti operatori del settore auditi durante l'esame del testo di legge.*

*Uno degli aspetti critici e piuttosto carente, secondo il nostro punto di vista, è senza dubbio la parte del testo che si occupa della gestione dei "Distretti Biologici" e dei "comprensori biologici".*

*Per tutto quanto sopra espresso non posso che esprimere e ribadire nuovamente, come già fatto in commissione, il giudizio negativo e contrario al testo presentato dalla Giunta Burlando, in accordo con il Gruppo del PDL.*

#### **Relazione di minoranza (Consigliere Garibaldi G.)**

*Il provvedimento in esame oggi in Consiglio regionale ci trova contrari, in quanto sostanzialmente l'articolato non aggiunge nulla di nuovo a quanto già esistente a livello normativo regionale.*

*Il provvedimento, che a fronte della pesante riduzione di risorse riservate al comparto, che è tra i settori più penalizzati anche per quanto riguarda il Piano di Sviluppo Rurale, dimostra una chiara volontà della Regione a non incentivare questa modalità di produzione, visto che la legge verrà finanziata con la cifra di 15.000 euro.”*

*Risulta evidente che si tratta di una manovra di carattere squisitamente “politico”, che sarebbe dovuta servire a recuperare consensi in determinate aree della regione e presso determinate categorie di cittadini particolarmente sensibili a tali argomenti.*

*Una legge che anche sotto l'aspetto della tempistica è sbagliata in quanto sarebbe stato più opportuno attendere la legge di indirizzo nazionale, il cui iter è già iniziato grazie ad un DDL bipartisan, e successivamente, sulla base di quella, emanare le norme di livello regionale.*

*Durante la discussione in Commissione, il PDL e tutta la minoranza, ha evidenziato gli aspetti di criticità che questo provvedimento porta con sé, anche accogliendo le istanze provenienti dagli operatori del settore, rilevando che l'articolato del DDL proposto si presenta scritto in maniera “affrettata” e non chiarisce invece gli aspetti cardine relativi ai metodi di produzione biologica che, secondo le osservazioni di tutta la minoranza, sono i seguenti:*

- *definizione degli obblighi e dei doveri degli Enti preposti alla certificazione, in modo da tutelare le imprese agricole;*
- *l'elevato carico amministrativo e gli oneri burocratici a carico delle imprese del settore; le modalità di gestione del marchio “BIO”, in modo da dare la certezza ai consumatori sulla qualità del prodotto e la sua tracciabilità;*
- *la totale mancanza di accenni alla filiera corta.*

*Occorre, inoltre, evidenziare la gestione dei “Distretti Biologici” e dei “comprensori biologici” che, secondo noi il DDL tratta in maniera estremamente lacunosa.*

*Tale tematica non necessita di nessuna norma specifica, essendo i distretti già inquadrati con specifici atti mentre per i comprensori regionali il provvedimento della Giunta rappresenta quanto di più fantasioso possibile: dalla loro lettura parrebbe che l'intero territorio regionale possa essere definito “comprensorio bio”.*

*“Pertanto pur condividendo l'interesse per la tematica, che presenta sicuramente aspetti particolarmente importanti per le fasce deboli (pensiamo alle mense scolastiche e agli anziani), esprimo e ribadisco a mio nome e del Gruppo a cui appartengo, parere negativo e contrario al testo presentato dalla Giunta Burlando, come già dichiarato in Commissione.”*

### **Relazione di minoranza (Consigliere Marcenaro M.)**

*Ritengo che il presente DDL proposto dalla Giunta non rispetti le finalità che si prefigge, non porterà nessun aiuto ad un settore che, pur rappresentando una quota modesta del PIL agricolo della Liguria, è sicuramente in fase di sviluppo e, proprio per questo, non andrebbe promosso ed incentivato*

*Il provvedimento 494 pare invece penalizzare questa modalità di produzione agricola.*

### **NOTE AGLI ARTICOLI**

*Note all'articolo 1*

*Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 è pubblicato nella G.U.C.E. 20 luglio 2007 n. L 189;*

*Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è pubblicato nella G.U.C.E. del 22 luglio 1991 n. L 198;*

*Il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006 è pubblicato nella G.U.C.E. 15 agosto 2006, n. L 223.*

*Note all'articolo 8*

*Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 è pubblicato nella G.U. 15 giugno 2001, n. 137, S.O.;*

*La legge 5 marzo 2001, n. 57 è pubblicata nella G.U. 20 marzo 2001, n. 66.  
Note all'articolo 11*

*Il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 è pubblicato nella G.U.C.E.  
16 dicembre 2006, n. 358/3;  
Il regolamento (CE) n. 70/2001 è pubblicato nella G.U.C.E. 13 gennaio 2001, n. L 10.*

*Nota all'articolo 12*

*Il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 20 è pubblicato nella G.U.C.E.  
28 dicembre 2006, n. L/379/5.*

*Nota all'articolo 14*

*Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 è pubblicato nella G.U. 5 giugno 1995, n. 129, S.O..*

*Nota all'articolo 16*

*Il regolamento (CE) n. 1857/2006 è pubblicato nella G.U.C.E. 16 dicembre 2006, n. L/358/3.*

## **STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Dipartimento Agricoltura, Protezione Civile e Turismo – Settore Servizi alle Imprese Agricole.*

---

---

## **LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009 N. 67**

**Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2002, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 “Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti” e proroga della durata delle concessioni demaniali marittime).**

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

### **Articolo 1**

**(Modifica all’articolo 7 della legge regionale 3 gennaio 2002, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e proroga della durata delle concessioni demaniali marittime))**

1. Al comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 1/2002 le parole: “sono rinnovate automaticamente per sei anni e così successivamente ad ogni scadenza senza obbligo di formalizzazione per atto pubblico, fatta salva la facoltà di revoca prevista all’articolo 42, secondo comma, del Codice della Navigazione” sono sostituite dalle seguenti: “sono rinnovate automaticamente sino al 31 dicembre 2015 indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività. Alla scadenza di questo termine si procederà in conformità alle disposizioni nazionali vigenti”.

**Articolo 2**  
**(Norma di prima applicazione)**

1. La durata delle concessioni di cui all'articolo 7, comma 5, della l.r. 1/2002 in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è automaticamente adeguata alla disposizione di cui all'articolo 1.

**Articolo 3**  
**(Dichiarazione d'urgenza)**

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 28 dicembre 2009

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

---

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE**  
**28 DICEMBRE 2009 N. 67**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Carlo Ruggeri, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 163 in data 9 ottobre 2009;*
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 13 ottobre 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 504;*
- c) è stato assegnato alla VI Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 13 ottobre 2009;*
- d) la VI Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 28 ottobre 2009;*
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 2009;*
- f) la legge regionale entra in vigore il 30 dicembre 2009.*

**RELAZIONI AL CONSIGLIO**

**Relazione di maggioranza (Consigliere Chiesa E.)**

*il disegno di legge n. 504, sottoposto oggi alla valutazione dell'Assemblea legislativa, nasce dalla necessità di adeguare la normativa regionale ai principi comunitari nel riguardo della legislazione nazionale. In questo ambito assume particolare rilievo il rispetto del principio della libertà di stabilimento dei cittadini di uno*

*Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, di cui all'articolo 43 del Trattato 25 marzo 1957, istitutivo della Comunità europea, il quale stabilisce, tra l'altro, che all'interno degli ordinamenti degli Stati membri siano aboliti gli istituti che creano delle disparità di trattamento fra gli operatori economici.*

*In questo ambito, fra gli istituti che possono presentare elementi di criticità, assume rilievo il diritto riconosciuto al titolare della concessione demaniale rilasciata a scopo turistico-ricreativo di ottenere il rinnovo della stessa.*

*Si tratta di un istituto previsto dal decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) e recepito dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2002, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti e proroga della durata delle concessioni demaniali marittime").*

*In attesa di una riforma organica della materia da parte dello Stato e nel rispetto dei principi comunitari, la Regione ha ritenuto necessario intervenire sulle attuali concessioni eliminando l'istituto del rinnovo automatico delle stesse, indicando quale data certa di scadenza il 31 dicembre 2015. In tal modo si permetterà ai concessionari di ammortizzare gli investimenti sostenuti e la remunerazione dei capitali impiegati.*

*Le concessioni in scadenza verranno, quindi, automaticamente rinnovate prorogandone i termini di scadenza, senza necessità di atti da parte dei Comuni che dovranno solo provvedere a regolare la concessione relativamente agli oneri dovuti dal concessionario.*

*Il disegno di legge è stato sottoposto alla valutazione del Consiglio delle Autonomie Locali il quale ha espresso parere favorevole.*

*A conclusione di questa mia breve relazione, auspico che il disegno di legge, approvato a maggioranza in VI Commissione, competente per l'esame in sede referente, possa ottenere il più ampio consenso da parte dell'Assemblea legislativa, permettendo così di dare risposte certe ai titolari di concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo e di evitare una situazione di indubbio disagio per i Comuni, con inevitabili ripercussioni anche sull'offerta turistica, fondamentale per la nostra regione.*

## **NOTE AGLI ARTICOLI**

*Note all'articolo 1*

*La legge regionale 3 gennaio 2002, n. 1 è pubblicata nel B.U. 9 gennaio 2002, n. 1;*

*La legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 è pubblicata nel B.U. 5 maggio 1999, n. 8.*

## **STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Dipartimento Pianificazione Territoriale – Ufficio Aree Demaniali marittime*

---

---

## **AVVISO DI RETTIFICA**

**Comunicato relativo alla L.R. n. 47/2009 "Semplificazioni normative a vantaggio del Terzo Settore" pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 19 del 4.11.2009, parte I.**

Nella legge regionale 3 novembre 2009 n. 47 (Semplificazioni normative a vantaggio del Terzo Settore), pubblicata nel B.U. n 19 del 4 novembre 2009, parte I, alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 25, le parole "dell'articolo 13" devono leggersi "dell'articolo 14".



---

*Direttore responsabile:* Augusto Pessina

Publicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976    (*legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32*)

---